21-4-D-21

PRIVILEGGI, E STATVTI

DELLA

VENERABILE, E SERAFICA

ARCHICONFRATERNITA

DELLE SACRE STIMMATE

DI S. FRANCESCO

DI ROMA.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

In ROMA, Nella Stamperia della Reu. Cam. Apostolica.
M. D C. L X X V I I.

Con licenza de' Superiori.

Imprimatur,

Si videbitur Reuerendiſs. P. Mag. Sac. Palatij Apoſt.

I. de Angelis Archiepiſc. Vrbin. Viceſg.

Imprimatur,

Fr. Raymundus Capiſucchus Sac. Palatij Apoſt. Mag. Ordinis Prædicatorum.

CLEMENS PAPA X.

Ad perpetuam rei memoriam.

AD Paſtoralis dignitatis faſtigium, nullo licét meritorum noſtrorum ſuffragio, per ineffabilem Diuinæ Sapientiæ, atque Clementiæ abundantiam euecti, ea, quæ à Chriſti fidelibus quibuſcumque pro ſalubri Societatum, præſertim in Alma Vrbe noſtra, veræ Religionis arce, ex qua bonorum operum exempla in omnes Chriſtiani Orbis partes aſſiduè promanant, piè, ſanctèque inſtitutarum, vbereſquè pietatis fructus, Deo adiuuante, atque incrementum dante, proferre iugiter ſatagentium directione, feliciquè perſonarum illis adſcriptarum in via mandatorum Dei progreſſu prouidè, prudenterquè conſtituta, & ordinata eſſe dignoſcuntur, vt firma ſemper, atque illibata perſiſtant, Apoſtolici muniminis noſtri præſidio, cum d à Nobis petitur, libenter conſtabilimus. Exponi ſiquidem Nobis nuper fecerunt dile-

cti filij Primicerius, & Guardiani Archiconfraternitatis ſub titulo Sacrorum Stigmatum S. Franciſci in Vrbe præfata canonicè erectæ, quòd pro felici proſperoquè d. Archiconfraternitatis regimine, & gubernio, ſalubriquè pietatis, & Chriſtianæ charitatis operum, quibus Archiconfraternitas ipſa, eiuſquè perſonæ iuxtà laudabile earum inſtitutum aſsiduè incumbunt, directione, ac perpetua conſeruatione, & manutentione à quibuſdam eiuſdem Archiconfraternitatis Confratribus ad id in generali illius Congregatione deputatis maturo conſilio facta fuerunt quædam Statuta, & Capitula, quæ ſubinde in vnum volumen redacta, ac de conſenſu, & cum approbatione Ven. Fratris noſtri Franciſci Epiſcopi Oſtien. & Velitern. S.R.E. Cardinalis Barberini nuncupati, dictæ Archiconfraternitatis Protectoris per aliam generalem eiuſdem Archiconfraternitatis Congregationem vnanimiter recepta, & approbata, ac poſtmodum iuſſu noſtro reuiſa, & aliquibus correctis, & aliquibus additis emendata, ſunt tenoris, qui ſequitur, videlicet.

PROEMIO.

VEdendosi in quest' Alma Città di Roma, sotto la protettione, & inuocatione di diuersi Santi, fiorire molte diuote Compagnie, le quali essercitandosi in varie opere di charità secondo li proprij Instituti, vengono à fare molto frutto in seruitio di Dio, & ad edificatione del Prossimo, e con questo pio essempio parendo à M. Federico de Pizzi Romano, & à M. Claudio Palombari Bergamasco, M. Prospero Perondi Romano, & à M. Aniello Palombi Napolitano, che sicome tante sorti di Religiosi militano sotto il glorioso, e Serafico Padre S. Francesco, l'istesso potessero fare ancora sotto il suo vessillo li Secolari, mediante l' Institutione d'vna Archiconfraternità, la quale imiti, quanto sia possibile, l'humiltà di questo Beato Santo, per il cui mezzo l'Onnipotente Dio hà operato infiniti, e stupendi miracoli. Però per diuina inspiratione tutti quattro di concorde, & vn unime volere deliberarono (col beneplacito del Sommo Pontefice, e della Santa Sede Apostolica) di fondare, & instituire la Serafica Archiconfraternità delle Sacre Stimmate del predetto P. Serafico San Francesco, e così in nome del Signore li diedero principio sotto il dì 21. d' Agosto 1594. per stabilimento della quale con l'autorità della fel. me. di Papa Clemente VIII. e della lo. me. del Signor Cardinal Rusticucci all'hora Vicario di Sua Beatitudi-

ne,

ne, precedente il decreto di Monsignor Reuerendissimo Fabritio Mandosio suo Vicegerente sotto li 11. *Agosto* 1595. *formarono, e doppo molti, e molti discorsi, e trattati frà di loro concluserò, e finalmente con generale volontà, consenso, & approuatione di tutti li fratelli statuirono, e diedero in luce fin sotto li* 20. *di Ottobre* 1596. *alcuni Capitoli, e Statuti. E perche con il progresso del tempo la detta Archiconfraternità con la gratia di Dio, e con la protettione del nostro Serafico Padre è cresciuta in numero notabile, onde l' esperienza hà dimostrato, che li detti Capitoli, e statuti in molte cose non si adattauano alli tempi presenti: Parue però alla Congregatiene secreta tenuta li* 17. *Febraro* 1673. *& alla Congregatione Generale tenuta li* 24. *del medesimo, che si riuedessero, e s'aggiustassero secondo il bisogno presente, & à tale effetto con l' approuatione della medesima Congregatione generale furono deputati quindeci fratelli, acciò unitamente con il Primicerio, e Guardiani facessero tal reuisione, & aggiustamento di Capitoli, e Statuti; sicome questi con l'aiuto di Sua Diuina Maestà, e del medesimo nostro Serafico Padre, doppo molti congressi, e mature riflessioni, con la partecipatione, & approuatione dell' Eminentissimo Signor Cardinal Protettore gli hanno aggiustati, e stabiliti nel modo, che segue; quali poi sono stati publicati nella Congregatione generale tenuta sotto li* 23. *di Maggio del detto anno, e da questa approuati di commun consenso, nemine discrepante, sperando nell' infinita misericordia di Dio, e per intercessione del glorioso S. Francesco nostro Padre, & Auuocato, che questa Serafica Archiconfraternità sotto l'inuocatione delle Sacre Stimmate, seguitando i santi vestigi della profonda sua humiltà, & obedienza, debba di continuo aumentarsi in seruitio di Dio Trino, & Vno, al quale sia sempre honore, e gloria. Amen.*

Come

Come debbano viuere li Fratelli. Cap. I.

CHE tutti li Fratelli debbano viuere christianamente, e catholicamente, soggetti sempre in tutto quello, che si conuiene al Pontefice Romano, e per la Santa Fede Catholica esporre le proprie facoltà, & etiandio in casi occorrenti la propria vita. Di più deuono fuggire ogni vanità, cattiue prattiche, e mali costumi, che impediscono il buon nome di fratello della nostra Archiconfraternità.

Del principale atto della Charità de' Fratelli. Cap. II.

QVelli, che entrati nella nostra Archiconfraternità caderanno in pouertà, ò saranno posti in prigione, ouero saranno visitati dal Signore con infermità, ò altre tribulationi, siano obligati li Fratelli di souuenirli in ogni cosa con amor fraterno, contribuendo l'vn l'altro a questo fine, quanto sarà la possibiltà di ciascuno. Non intendemo però di tralasciare la charità vniuersale, nella quale li Fratelli si obligano per bene commune di souuenire le Vedoue pouere, ò Pupilli orfani dell' Archiconfraternità. In nome de' quali mantengano vn Procuratore, che li difenda, e protegga da tutti gl'insulti, e torti, che gli saranno fatti, ò siano per farseli, al che si vserà diligenza, e cura singolare, instituendo due de' Fratelli, che à questo non dormino, mà siano vigi-

lan-

lantiſſimi, come n'era il Serafico Padre San Franceſco. E perche l'anima è la pretioſa gioia, che deuono i Fratelli conſeruare per il Cielo, però quando ſaranno ammalati d'infermità graue, l'Archiconfraternità gli manterrà continuamente vn Religioſo, acciòche morendo, muoiano con li Sacramenti, & in gratia di Dio; aiutandoli in quel punto della morte dagl'inganni del demonio.

Dell'Eminentiſſimo Protettore. Cap. III.

ESſendo molto vtile, e neceſſario, che tutti li luoghi pij habbiano vn capo, e guida, dall'autorità del quale ſiano fauoriti, difeſi, & aiutati: Per tanto s'ordina, che la noſtra Archiconfraternità habbia ſempre vn'Eminentiſſimo Signor Cardinale per Protettore, come di preſente per la Dio gratia hà (con indicibile ſodisfattione di tutti li Fratelli) l'Eminentiſſimo, e Reuerendiſſimo Signor Cardinale Franceſco Barberino Decano del Sacro Collegio Apoſtolico, per la cui lunga, e felice conſeruatione deuono tutti li noſtri Fratelli, e Sorelle pregare continuamente S. D. M. per giouamento, & vtile di queſta noſtra Archiconfraternità, moſtrandoſi queſto buon Prencipe, come amoreuol Padre, tuttauia più vigilante nelle noſtre opere ſpirituali, inanimando con la preſenza, e frequenza ogni Fratello al ſanto ſeruitio di Dio, e della noſtra Archiconfraternità, ſi dourà dunque nell'elettione del Protettore, ogni volta che ſuccederà la vacanza, venire immediatamente all'elettione d'vn'altro Eminentiſſimo Signor Cardinale, nella quale elettione

ne vogliamo, che si osserui precisamente il modo, & ordine, che si prescriue nel Cap. V. de gli Officiali maggiori; e quello, che sarà eletto, resterà per Protettore della nostra Archiconfraternità in vita. Al quale anderanno il Primicerio, e Guardiani à dar parte dell'elettione, e supplicarlo, che si degni accettare tal protettione, & accettandola, determineranno la giornata, che dourà venire alla nostra Chiesa, & Oratorio, per esser riceuuto come Protettore, & à tale effetto si farà intimare la Congregatione generale, nella quale il Primicerio, e Guardiani ringratieranno Sua Eminenza, con raccomandarli l'Archiconfraternità, e negotij di essa, e si canterà il *Te Deum laudamus*. Quando al Primicerio, e Guardiani parerà, che in qualche Congregatione così secreta, come generale, sia necessaria la presenza del Protettore, in tal caso sarà cura di essi il supplicarne Sua Eminenza, acciò si degni interuenire.

Del numero degli Officiali. Cap. IV.

ESsendo necessario per il buon gouerno, e reggimento di questa nostra Archiconfraternità, che vi siano Officiali, con l'opera de quali, e con diuidere trà loro i carichi venga ad esser con buon'ordine gouernata, & amministrata, perciò ordiniamo, che vi siano gl'infrascritti Officiali, cioè. Vn Primicerio, cinque Guardiani, quattro Consiglieri, due Sindici, vn Segretario, due Maestri di Nouitij, quattro Visitatori d'Infermi, due Deputati sopra l'essecutione de Testamenti, legati, & altre pie dispositioni, due Pacieri, vn'Archiuista, vn Procuratore, vn Computista, vn Prouedi-

ueditore di Chiesa, vn Proueditore de'Morti, due Fabricieri. Dell'officio de'quali si dirà in particolare di ciaschedun nel suo Capitolo. Et acciò ognuno possa con facilità sapere à chi delli sudetti Officiali deue nelle occorrenze ricorrere, se ne terrà vna Tabella in Sacrestia.

Del modo d'eleggere gli Officiali. Cap. V.

AVanti la prima Domenica di Settembre, & in quel giorno, che parerà al Primicerio, e Guardiani, si dourà intimare vna Congregatione secreta, nella quale radunati che saranno li Fratelli, quello, che tiene il primo luogo, doppo che hauerà recitato la solita oratione, per inuocare l'aiuto dello Spirito Santo, essorterà breuemente i medesimi Fratelli à riguardar puramente con passione d'affetto il bene dell'Archiconfraternità, & il fine, per lo quale si viene in questo santo luogo, che è la salute dell'anima propria, e cose simili, che S. D. M. & il nostro Padre S. Francesco gli detteranno. E successiuamente si discorrerà dell'elettione degli Officiali maggiori, douendo in questa Congregatione nominarsi i soggetti per ciaschedun' officio, per proporli, quando si farà l'elettione, come si dirà appresso. E prima dourà ciaschedun de Congregati, cominciandosi dal Primicerio, e Guardiani, andare à giurare sopra i Santi Euangelij in mano del nostro Confessore, il quale à questo effetto dourà essere in tal Congregatione. Il giuramento sarà del seguente tenore, cioè: Io N. N. giuro sopra questi Santi Euangelij di non dire à veruno, à chi hò dato la mia nominatione hoggi nella presente Congregatione, nè meno alli

fra-

fratelli congregati quì à questo effetto, nè propalare la mia intentione, sinche sarà terminata, e publicata l'elettione, e così giuro: con ritornarsene à suo luogo. Si darà poi principio alla nominatione, che si farà per schedula, osseruandosi il modo infrascritto. In vn tauolino, ò altro luogo alquanto remoto, acciò chi scriue, non possa esser veduto da veruno, si troueranno preparati molti bolettini di carta bianca con la commodità di scriuere. Il Segretario hauendo dichiarato con voce alta, per quale officio si farà la nomina; chiamerà il Primicerio, e Guardiani, e poi li fratelli ad vno ad vno, quali consecutiuamente anderanno à scriuere il nome di chi parerà loro à proposito per Primicerio, e Guardiano, e piegato il bolettino in modo che non si veda lo scritto, lo consegnerà in mano del Confessore, che lo porrà subito in vna cassetta serrata à chiaue, che à questo effetto sarà esposta alla vista di tutti con l'inscrittione di fuori, che dica per quale officio si fà la nominatione, la di cui chiaue si conseruerà dal medesimo Confessore sino alla prossima Congregatione generale, douendosi prima far vedere detta cassetta aperta auanti di serrarla. E se l'elettione si farà di più Officiali, vi saranno tante cassette, quanti saranno gli Officiali, che si haueranno da eleggere, & ogn'vna con la sua inscrittione particolare. E se qualche fratello di detta Congregatione non potesse, ò non sapesse scriuere, li sia permesso di far scriuere la sua nomina da quel fratello, che li parerà della medesima Congregatione. Finita la nominatione, e posti tutti i bolettini nella cassetta, ò cassette, douranno immediatamente queste portarsi in Sacrestia, e conseruarsi nell'Armario delle Sante Reliquie, le di cui chiaui resteranno appresso i medesimi Guardiani; che sono soliti

ritenerle, & ordinata l'intimatione della Congregatione generale per la prima Domenica di Settembre, terminerà la detta Congregatione secreta.

Radonati che saranno li fratelli nella Congregatione generale, il Secretario noterà fedelmente; e con ogni diligenza i nomi, e cognomi di essi, per douerli poi riportare al libro, facendoli nel medesimo tempo descriuere in bolettini vniformi, che terrà preparati à questo effetto da piegarsi; e la descrittione predetta si farà da quel fratello, che il Primicerio, e Guardiani li deputeranno per aiuto. Descritti che saranno tutti li fratelli, si serreranno le porte della Chiesa, e si darà principio alla Congregatione.

Recitata che sarà dal Superiore, che terrà il primo luogo, la solita oratione, e fatto breue discorso sopra quello si deue fare, con essortar i fratelli ad hauer auanti gli occhi il solo seruitio di Dio, e dell'Archiconfraternità con quel di più, che li parerà à proposito: il Secretario leggerà con voce intelligibile il presente Capitolo, & il XXIX. dell'honestà, e buoni costumi, e confronterà tutti i nomi de fratelli congregati, quali sentendosi nominare, risponderanno *Deo gratias*, e poi porterà auanti il Primicerio, e Guardiani i bolettini piegati di tutti li fratelli descritti, e mescolati che saranno, se ne caueranno à sorte dal nostro Confessore fino al numero di sessanta, quali di mano in mano, che si chiameranno, anderanno immediatamente in Oratorio; dichiarando, che quelli fratelli, che non si troueranno presenti al principio dell'estrattione, ancorche soprauenissero quella nõ finita, non doueranno esser descritti; e detti sessanta fratelli estratti à sorte, assieme con il Primicerio, e Guardiani, vogliamo, che siano gli Elettori di tutti gli Officiali maggio-

ri; e se il Primicerio con i Guardiani non fossero tutti presenti; purche vi sia il Primicerio con vn Guardiano, ouero due Guardiani senza il Primicerio, l'elettione sarà valida, come se fossero tutti presenti. Non sarà lecito ad alcun de fratelli nominati per Elettore il partire, auanti che sia compita l'elettione senza legitima causa, che douranno esporla al Primicerio, e Guardiani, sotto pena d'esser priui per vn' anno della voce attiua, e passiua, & acciò segua detta elettione senza confusione, si serrerà la porta, doue saranno gl' Elettori, e si terrà la chiaue dal primo Superiore, che sarà presente.

Terminata l'estrattione, e ritirati tutti gli Elettori in Oratorio, quelli Guardiani, che haueranno le chiaui dell' Armario delle Reliquie, anderanno à prender la cassetta, ó cassette de nominati per Primicerio, e Guardiani, e portatele in Congregatione generale si apriranno alla presenza di tutti quelli fratelli, che vi saranno restati, e cauati i bolettini dal nostro Confessore si daranno ad vno ad vno in mano al primo Superiore, che li leggerà ad alta voce, e li consegnerà all'altro Superiore, che gli siegue, acciò con il Segretario li noti, e finiti di leggere i bolettini di ciascheduna cassetta, e quelli rincontrati, i trè, che haueranno più voti, s'intendano nominati per Primicerio, ò Guardiano, secondo per chi cade l'elettione; e se si trouasse in detta cassetta alcun bolettino in bianco, ouero che vi fossero scritti due nomi, questo non si dourà contare, mà si habbi per nullo. E perche potrebbe accadere, che i nominati nelli bolettini non arriuassero al numero di trè, per osseruar l'antica consuetudine di portar trè soggetti alla Congregatione generale per ciascheduno degli Officiali maggiori, vogliamo, che il Primice-

rio con quelli Guardiani, che si troueranno presenti, si ritirino subito in Sacrestia, e nominino quelli Soggetti, che mancaranno al numero delli trè, ò per bussola, ò come meglio frà di loro si accorderanno, per proporli con gli altri nominati in compimento delli trè, e succedendo parità di voti frà i nominati, in tal caso, mentre non vi siano i trè, che habbiano più voti de gli altri, si potranno i nomi di quelli, in chi cade la parità, in bolettini, e si caueranno à sorte dal medesimo Confessore, e chi verrà estratto, compirà il predetto numero di tré; il che seguito, si abbruggeranno subito detti bolettini nella medesima Congregatione.

Estratti che saranno i trè Soggetti per ciascheduno officio, il Primicerio, e Guardiani con il Segretario anderanno in Oratorio, oue saranno preparate trè bussole in tutto eguali, vna poco distante dall'altra, con due scudelle, vna vota, e l'altra con tante palle vniformi, quanti saranno gli Elettori, computandoui il Primicerio, e Guardiani, & aperte dette bussole, acciò tutti possano vederle vacue, si porranno auanti il Primicerio, e Guardiani con l'inscrittione di fuori delli nomi de trè Soggetti che corrono, con lettere intelligibili, il che si dichiarerà anco dal Secretario, il quale poi chiamerà i fratelli, & ogn'vno di mano in mano, che sarà chiamato, anderà alla banca, e prenderà per mano di chi terrà il primo luogo la palla, e facendo mostra con la propria mano di porla in tutte trè le bussole, per conseruar l'elettione secreta, la lasciarà cadere in quella bussola, doue sarà il nome di quel Soggetto, che stimerà in sua conscienza esser più à proposito per seruitio dell' Archiconfraternità. Finito che hauerà ogni vno di dare il suo voto, si

apri-

priranno dette buſſole da chi terrà il primo luogo, e vo-
ando le palle nella ſcudella vota, ſi noteranno i voti di cia-
ſcheduna buſſola ſeparatamente da chi lo ſiegue appreſſo,
dal Segretario, e confrontati che ſaranno, quello, che del-
i trè per ciaſcheduno officio hauerà hauuto più voti, s' in-
enda eletto per Primicerio, ò Guardiano &c. baſtando vn
ſolo voto di vantaggio; e ſe qualcheduno de fratelli elettori
non ſapeſſe leggere, ò non intendeſſe bene i nomi ſcritti,
potrà domandarlo à chi tiene il primo luogo, che con ogni
charità l'inſegnerà il tutto; e ſuccedendo parità di voti in
utti trè gli eletti, ouero in due di eſſi, in modo che haueſ-
ero egualmente maggior voti del terzo, ſi doueranno ſcri-
iere i loro nomi in bolettini, e cauarli à ſorte, come ſi è
letto di ſopra. Et in queſta guiſa ad alta voce ſi publicherà
da vno de Guardiani il numero delle palle di ciaſcheduno
delli trè, che ſono corſi, e concluderà con dire: Per hauer
hauuto il fratello N. N. tante palle di vantaggio, reſta elet-
o per Primicerio, ò Guardiano, e ritornando tutti nella
Congregatione generale, ſi publicherà nella predetta for-
ma; e non eſſendo preſente il fratello eletto, ſi deputeran-
no due fratelli, per dargli parte dell'elettione, & in euento
che detto fratello ricuſaſſe l'officio, reſterà eletto in ſuo luo-
go quello, che delli due hauerà hauuti più voti, e baſterà di
notificarlo nella ſeguente Congregatione generale, quando
ſi dà il poſſeſſo a' nuoui Officiali, e per tale effetto ſi regi-
trerà il tutto con ogni eſſattezza dal Segretario nel libro de'
Decreti.

Et acciò queſta elettione rieſca con quella quiete, & vnio-
ne, che ſi ricerca ne figli del P. San Franceſco, ordiniamo,
che i noſtri Fratelli nella Congregatione generale radunati

che

che saranno, non si muouano dal luogo loro, sinche non sia terminata l'estrattione degli Elettori; e se vorranno dire alcuna cosa in beneficio dell'Archiconfraternità, douranno col chieder licenza à chi tiene il primo luogo, dicendo (*Deo gratias*) andare auanti la banca, e rappresentare quello, che gli occorre con modestia, & ad alta voce, acciò possa essere inteso da tutti; nè dourà alcun fratello parlare, prima che dal Superiore non gli venga data risposta, e poi ritornerà immediatamente al suo luogo; e quando il Superiore, che terrà il primo luogo, haurà detto, se alcuno hà da rispondere, all' hora chi vorrà rispondere, potrà farlo con ogni modestia, e charità; e con quest' ordine, e non altrimente, conuerrà ad ogni fratello dire il suo parere; auuertendo, che chi contrauerrà à questa parte, s'intenda ipso facto priuo della voce attiua, e passiua sempre; senza però alcuna derogatione all'osseruanza precisa, che si prescriue nel Capitolo XXIX. dell'honestà, e buoni costumi.

I Guardiani douranno esser cinque ad honore delle cinque Sacre Stimmate del nostro P. S. Francesco, cioè: Vn Signor Titolato, vn Caualiere, vn Dottore, ouero Curiale, ò Mercante, e due Artisti, l'officio de quali durerà trè anni, cominciando dalla prima Domenica di Ottobre; Dichiarando, che il Primicerio, e primo Guardiano potranno esser confermati tante volte, quante parerà alla Congregatione generale, cioè di triennio in triennio per bussola (prohibendo espressiuamente tanto in questa, come in qualsiuoglia altra elettione la viua voce) se però tal conferma sarà stata parimente per bussola stabilita nella Congregatione secreta precedente; e se corsa la bussola nella Congregatione generale, non resteranno confermati per la maggior

gior parte de'voti, si farà l'elettione di vno delli tre Soggetti, che saranno stati nominati dalla detta Congregatione Secreta nel modo detto di sopra; douendo sempre nella detta Congregatione Secreta farsi detta nominatione, benche si stabilisca la conferma; e detti nominati per primo Guardiano non si publicheranno, se non quando restasse esclusa detta conferma, ma si abbruggeranno come sopra li bolettini di essi. In quanto poi agli altri quattro Guardiani, l'officio loro durerà trè anni solamente, e non poranno esser confermati, nè di nuouo eletti per detto officio, se non passato vn'altro triennio. E se accadesse infrannum la mutatione di qualcheduno degli Officiali maggiori, si verrà quanto prima all'elettione d'vn'altro soggetto per detto officio, ancorche non fosse il tempo prescritto per l'elettione, & il suo triennio dell'officio comincierà correre dalla prima Domenica d'Ottobre susseguente, quando si dà il solito possesso à tutti i nuoui Officiali, non omputandoui quelli mesi precedenti, che sarà stato in fficio.

Gli officiali minori, come i Consiglieri, Sindici, Matri di Nouitij, & altri Officiali della Congregatione secreta, si eleggeranno dal Primicerio, e Guardiani, e poi si publicheranno nelle Congregationi secreta, e generale; l'officio de quali durerà vn'anno, e vogliamo, che si possano mutare, e confermare ad arbitrio de'medesimi Primicerio, e Guardiani, eccetto però il Procuratore, e Computista, che douerano eleggersi, mutarsi, e confermarsi dalla Congregatione Secreta.

Della Precedenza degli Officiali.
Cap. VI.

ACciò non possa nascere in alcun tempo disordine, ò dispiacere trà gli Officiali, che alla giornata saranno in vn'istesso officio, douranno frà di loro osseruare l'ordine del precedere, hauendo risguardo solamente al grado del Sacerdotio, & à chi è più antiano Fratello, osseruando tutti gli Officiali fra di loro quest'ordine. Che il primo sia il Primicerio, e poi i Guardiani con l'ordine, e precedenza del Primo, Secondo, Terzo, Quarto, e Quinto. Doppo i quali seguiranno i Consiglieri, i Sindici, il Secretario, i Maestri de'Nouitij, i Visitatori d'Infermi, i Deputati sopra l'esecutione de Testamenti, Legati, e d'altre pie dispositioni, i Paceri, l'Archiuista, il Procuratore, il Computista, il Proueditore di Chiesa, il Proueditore de Morti, & i Fabricieri; Intendendosi però, che quest'ordine debba osseruarsi nelli nostri Libri, e Tauolette, che per altro la precedenza in sedere, sì nel Choro, come in ogni altra funtione, eccettuati gli Officiali Maggiori, non vi sia precedenza alcuna. Si essortano bene gli Officiali, che saranno alla giornata, che posponendo sopra di ciò qualsiuoglia particolare interesse, mostrino, che chiaramente conoscono d'esser Fratelli in Christo, e perciò eguali, contentandosi ogni vno del solo titolo di Fratello, e quanto più mostreranno in ciò ogni sorte di modestia, & humiltà, tanto più daranno segno di buoni, e veri Fratelli, e che non tendono ad altro fine, che all'honore di Sua Diuina Maestà, & al seruitio della nostra Archiconfraternità.

Del modo di dare il Possesso alli nuoui Officiali. Cap. VII.

I Nuoui Officiali entreranno in officio la prima Domenica di Ottobre, nel qual giorno si chiamerà la Congregatione Generale à questo effetto. Gli Officiali vecchi sederanno al lor luogo, e tutti i nuoui in altre banche. Dopoi se alcun degli Officiali non haurà voluto accettare l'Officio (il che si riferirà dal Secretario) se sarà degli Officiali maggiori succeda in tale Officio quello, che dagli altri due nominati già dalla Congregatione Secreta, hauerà hauuti più voti, come si è detto nel Cap. V.; e se sarà de gli altri Officiali, il Primicerio, e Guardiano ne eleggeranno vn' altro in luogo di quello, che hauerà rinunciato. Il che fatto, il Primicerio, ò in sua assenza il primo Guardiano dirà quello, che parerà à proposito sopra le cose dell'Archiconfraternità, narrando, in che termine si ritroui, con far leggere dal Computista lo Stato di essa. Di poi si publicheranno dal Secretario i nomi delli nuoui Officiali, i quali come saranno nominati, se n'andaranno auanti all'Altare, e dirà ciascuno tre Pater Noster, e tre Aue Maria, pregando il Signor Iddio, che loro doni gratia di amministrare bene il loro Officio, e fatto segno col campanello da chi terrà il primo luogo, si alzeranno, e gli Officiali vecchi si partiranno dal luogo loro, facendoui sedere i nuoui Officiali, e quelli Officiali, che haueranno i Sigilli, Libri, e Chiaui, le restituiranno, acciò si consegni à ciascuno delli nuoui Officiali quello, che se gli conuiene, cioè al Primicerio il Sigillo grande, al Primo, Secondo, e Terzo Guardiano vna chiaue delle Reliquie per ciascheduno. Al Quarto

Guardiano il Sigillo piccolo, & al Quinto vna chiaue delle Cassette dell'elemosina, e Messe, che vn'altra chiaue delle dette Cassette dourà darsi al Secondo Guardiano. E poi il più degno degli Officiali vecchi essorterà i nuoui Officiali à mantenere l'opere pie, e spirituali, che si fanno dalla nostra Archiconfraternità, pregandoli à conseruare, e mantenere le robbe, e beni di essa con tutto il loro potere. In vltimo scusando le negligenze de passati Officiali, se nel loro gouerno per poca diligenza in alcuna cosa hauessero mancato, anderà insieme con loro auanti l'Altare, doue poi si inginocchioni, per volontaria penitenza diranno tre Pater Noster, e tre Aue Maria; e fatto segno con il campanello, ritorneranno à sedere trà gli altri Fratelli, e poi si canterà il Te Deum Laudamus. E finito che sarà, il Primicerio, ò primo Guardiano dirà.

O R E M V S.

DEus innocentiæ restitutor, & amator, dirige ad te tuorum corda Seruorum, vt Spiritus Sancti feruore concepto, & in fide inueniantur stabiles, & in opere efficaces. Per Christum Dominum nostrum. Si risponderà dalli Fratelli. *Amen.* Il che fatto, non essendoci altro da dire, gli Officiali nuoui, e vecchi determineranno la giornata per consegnare le robbe, e rincontrare gl'Inuentarij.

Del Primicerio. Cap. VIII.

IL primo, e supremo luogo nella nostra Archiconfraternità sarà del Primicerio, quale vogliamo, che sia Prelato,

ato, acciò la persona sua sia di maggior auttorità, al quale Fratelli, e per la dignità della Prelatura, e per la qualità del suo Officio doueranno portare ogni riuerenza; l'Officio del quale sarà esser molto sollecito nel gouerno della nostra Arch confraternità, e procurar, quanto piú potrà, che vada aumentando nel culto diuino, e nelle pie opere, che si esserciteranno da essa. Sarà cura d'esso Primicerio, quando si trouerà nelle Congregationi tanto Secrete, quanto Generali, recitare la solita Oratione, che si deue dire nelle Congregationi, e proporre i negotij, che alla giornata occorreranno, e dare il primo voto, e parere sopra di ciò. Il giorno, che il Prelato entrerà in Officio, se gli consegnerà il Sigillo grande dell'Archiconfraternità, quale dourà tenere durante il suo Officio, se però per causa d'assenza, ò d'altro impedimento non potesse hauerne cura, in tal caso vogliamo possa lasciarlo à vno de Guardiani.

Delli Guardiani.
Cap. IX.

ESsendo necessario, che oltre il Primicerio, il quale per le occupationi, che alla giornata occorrono alli Prelati, non potrà così continuamente attendere ad ogni cosa dell'Archiconfraternità, vi siano altri, che con charità portino questo peso, vogliamo, che vi siano Guardiani, i quali tenendo sempre il primo luogo doppo il Primicerio, habbino da sostenere il maggior peso dell'amministratione, douendo il tutto passare per le mani loro; e però haueranno particolar cura delli beni dell'Archiconfraternità, e di far ricuperare le lassite, che si faranno, & adempire à

suoi

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

suoi tempi gli oblighi, e carichi, che hà la nostra Archiconfraternità, e procurare, che l'opere, che in essa s'essercitano, non si tralascino, ma con feruore di bene in meglio s'accrescano. Procureranno, che gli altri Officiali l'istesso giorno, ch'entreranno in Officio, ouero il giorno seguente consegnino alli nouui Sindici, i Libri, mandati, & altre sorti di Scritture del Dare, & Hauere, acciò riuedino li Conti dell'amministratione loro; e se i detti Officiali vecchi ricusassero di consegnare dette Scritture, ò altro, che hauessero dell'Archiconfraternità, essendogli stato dato dalli Guardiani vn breue termine à fare tal consegnatione, possano ottenere il mandato giuridicamente con Processo summario, & essecutiuo per ricuperatione di quello, che douerranno restituire, altrimente come negligenti Guardiani siano tenuti del loro. Sarà Officio loro far'intimare le Congregationi tanto Secrete, quanto Generali, e Processioni ordinarie. E se per alcuna causa fosse necessario di fare alcuna Congregatione, ò Processione straordinaria, che per la breuità del tempo non fosse commodo pigliare il parere almeno della Congregatione Secreta, fattone partecipe il Primicerio, secondo il commune parere si gouerneranno. Sarà anco Officio almeno di due di loro confrontare l'Inuentario dell'Archiuio con i Libri, e Scritture inuentariate, e farui aggiungere gli altri Libri, e Scritture noue, che alla giornata saranno poste in Archiuio. Interuerranno agli Inuentarij, che si faranno trà i Proueditori vecchi, e noui, & altri Officiali, e Ministri delle robbe, e beni di essa Archiconfraternità, tanto mobili, quanto stabili; e se sarà donata alcuna cosa, ò mobile, ò stabile, ò se alcuna se ne compraße, ò in qualsiuoglia modo si acquistasse

di

di nouo, haueranno cura, che si scriua in detti Inuentarij, i quali si debbano ridurre tutti in vn Libro da tenersi nell'Archiuio. Ordineranno i mandati de' pagamenti de' sariati, ò Cappellani al Computista, e quelli, come anche tutti gli altri mandati che saranno stati ordinati dalla Congregatione Secreta, sottoscriueranno almeno due di loro, facendoli sigillare con il nostro sigillo piccolo. Haueranno cura, che le liti si spediscano, con sollecitare il Procuratore, acciò vsi in esse ogni diligenza, e che si riscuotono i Crediti, e che il Secretario scriua tutti i Decreti, che alla giornata si faranno, & in somma auuertire, che tutti gli Officiali, e Ministri facciano diligentemente l'Officio loro, e sottoscriueranno le lettere Missiue, che occorreua di far scriuere. Potranno spendere senza Decreto di Congregatione (in tutte le cose vtili, e necessarie) fino alla somma di scudi dieci. Saranno obligati detti Guardiani di stare à Sindicato, e render conto di tutta la loro amministratione alli nuoui Sindici. Si sforzeranno, mentre si fanno l'Orationi delle Quaranta hore, d'assistere alla banca tutti, ò almeno vno di loro, e perciò potranno ò concordarsi trà di loro, ò dare il carico alli Maestri de Nouitij, che si distribuisca in modo, che se sia possibile, ve ne sia sempre vno di loro. Il simile faranno nell'andare à sepelire i Morti.

Delli Consiglieri.
Cap. X.

I Consiglieri terranno il primo luogo nelle Congregationi Secrete, e dopo i Guardiani saranno i primi à dire il

lor parere sopra i negotij, che occorreranno; e quando vedessero che qualche Ministro disettasse nell'essercitare bene il suo Officio, sarà cura de medesimi auuertirne i Guardiani, alli quali in tutte le cose assisteranno con il lor consiglio per beneficio dell'Archiconfraternità.

Delli Sindici.
Cap. XI.

ANcorche speriamo, che ogni Fratello, al quale toccarà alcuno de nostri Officij, debba fare il debito suo diligentemente, e con fedeltà, vogliamo nondimeno, che vi siano due Sindici, l'Officio de quali sarà principalmente di riuedere sommariamente (volendo solo la verità del fatto senza forma di Giuditio) il conto dell'amministratione alli Guardiani, Essattore, & à tutti gli altri Officiali, e Ministri, che haueranno maneggiato robba, ò danari dell'Archiconfraternità. Riuederanno ancora i Libri del Segretario, e trouando, ch'egli non hauesse scritto tutte le Congregationi, e Decreti, che alla giornata occorrono, e che non habbia fatto, quanto è obligato, possano, e debbano prefiggergli vn termine ad arbitrio loro, acciò finisca di fare, quanto sia obligato; e se in detto termine non haurà sodisfatto all'obligo suo, lo riferiranno nella prima Congregatione secreta, acciò si faccia quella risolutione, che parerà: Il simile faranno circa i Libri del Computista. Et acciò quanto prima si sappia l'amministratione d'ogni Officiale, e lo Stato, in che si troua l'Archiconfraternità, ordiniamo, che detti Sindici debbano hauer sindicato tutti gli Officiali in termine di dieci giorni, cominciando dal

dì,

dí, che si saranno consegnati i Libri; qual consegna si debba fare il giorno, che gli Officiali nuoui saranno entrati in Officio; il quale termine di dieci giorni si possa prolongare tante volte, quante parerà al Primicerio, e Guardiani; e se detti Sindici non facessero senza giusta cagione il sindicato, come s'è detto, possa la Congregatione Secreta leuarli d'Officio, e dalla medesima Congregatione; & in tal caso il Primicerio, e Guardiani verranno all'elettione degli altri Sindici, i quali, siano similmente obligati di fare, quanto doueuano fare i primi. Procureranno detti Sindici, che tanto gli Officiali, quanti i Ministri facciano diligentemente l'officio loro, e che si osseruino i presenti Statuti. Finito che sarà di fare il sindicato di tutti, sarà cura delli Sindici di far leggere dal Secretario nella prima Congregatione Generale il Sindicato, e sentenza data sopra di ciò, il che seruirà per dare relatione alli Fratelli dell'amministratione di ciascuno Officiale. Dalla sentenza delli Sindici nessuno potrà appellare, nè richiamare in qualsiuoglia modo, ò pretesto, dimandar ricorso, ò restitutione in integrum ad altro Magistrato, fuorche al Primicerio della nostra Archiconfraternità, che senz'altro appellare dichiarerà sommariamente quello, che conoscerà esser giusto, alla qual dichiaratione saranno obligati tutti quietarsi. E quando bisogni per l'essecutione di quello, che faranno i Sindici, ò Primicerio, si debba ricorrere al Giudice competente. Et in somma siano vigilantissimi speculatori, ricordando à chi farà di bisogno, che il tutto si esseguisca con diligenza, e fedelmente.

Del Segretario.
Cap. XII.

ACciò si notino fedelmente tutti i Decreti, e risolutioni, che si faranno, tanto nelle Congregationi Secrete, quanto nelle Generali, ordiniamo, che vi sia vn Segretario, quale dourà essere vno de nostri Fratelli, e si ritroverà sempre in tutte le Congregationi, nelle quali scriuerà tutti i Decreti, e risolutioni, che in esse si faranno, & il tutto ridurrà nel Libro de' Decreti, che si tiene à questo effetto, scriuendo il giorno, che si faranno dette Congregationi, con i nomi, e cognomi delli Fratelli, che v'interuerranno, e tutto quello, che sarà ordinato. E se in alcune di dette Congregationi il Segretario non fusse presente, i Guardiani commetteranno, se sarà Congregatione Secreta, ad vn'Officiale, e se sarà Generale, à chi loro parerà de Fratelli, che per quella volta noti in vn foglio quello, che si farà, che poi si darà al Segretario, acciò lo riporti al suo Libro. Scriuerà le lettere missiue, che occorreranno, con farle sottoscriuere almeno dal Primicerio, & vn Guardiano, ouero da due Guardiani, e sigillarle con il sigillo piccolo dell'Archiconfraternità, tenendone vn Regiſtro. Terrà anche conto delle lettere, che vengono di fuori alla giornata, facendone filze per riporle à suo tempo in Archiuio. Spedirà l'aggregationi delle Compagnie di fuori, con tenerne regiſtro à parte. E finalmente scriuerà tutto quello, che occorrerà di qualche momento, distinguendo giorno per giorno con più diligenza che sarà possibile. Sarà ancora sua incombenza di fare intimare tutte le Congregationi, e Processioni, quando n'haurà riceuuto l'ordine da

Guar-

Guardiani, e farà quel di più, che dal Primicerio, e Guardiani gli sarà ordinato; Auuertendo di non dare ad alcuno fede, ò copia d'alcuno de nostri Decreti, ò di qualsiuoglia altra Scrittura, senza ordine della Congregatione Secreta, ò di due Guardiani in scriptis, sotto pena di esser raso dalli Libri de nostri Fratelli, e dalle nostre Tabelle. Il tutto sarà per charità, e senza alcun pagamento. E perche quest' Officio di Segretario è di molta importanza, vogliamo, che l'elettione di esso si faccia nel modo, che si è detto degli Officiali maggiori, e nell'istessa prima Domenica di Settembre, e durerà l'Officio suo per trè anni, e possa esser confermato per altri tre anni tante volte, quante parerà alle Congregationi Secreta, e Generale, nel modo, e forma, che si è detto del Primicerio, e primo Guardiano.

De Maestri de Nouitij. Cap. XIII.

ACciò vi sia, chi habbia cura d'instruire li Nouitij, e mostrargli con charità, & amore, quanto douranno fare, per esser non meno di fatti, che di nome nostri fratelli, ordiniamo, che vi siano due Maestri di Nouitij, quali hauranno cura d'instruire, & ammaestrare quelli, che entreranno nostri Fratelli, informandoli di quanto douranno fare circa gli Essercitij Spirituali, e nelle ceremonie, e procurar, che tutte le ceremonie, che si douranno fare, si facciano con debito modo, & ordine, & esser sopra di ciò vigilanti, auuertendo, che i Fratelli non errino, nè facciano cosa inconueniente, per lo che haueranno da essere in ciò obediti da tutti. Nel dirsi gli Officij, haue-

ranno cura di distribuire le lettioni, e saranno solleciti, e diligenti nel fare recitare gli Officij, tanto nell'Oratorio, quanto in Chiesa, secondo i tempi. E nelle Processioni proponeranno alli Guardiani, chi de'Fratelli parerà loro à proposito per il cantare, acciòche possano distribuirsi per la Processione come à detti Guardiani parerà. Interuerranno nelle Congregationi, tanto Secrete, quanto Generali, e vi daranno il loro voto decisiuo, & il simile faranno nell' elettione degli Officiali per l'Oratorio, doue proporranno, chi li parerà più à proposito. Sarà cura loro di fare le liste delli Fratelli, per assistere all'Oratione delle Quarant'Hore, e destinare alli Fratelli le hore di detta Oratione, e se alcun Fratello si accorgesse, che li Maestri de'Nouitij errassero in alcuna cosa, potrà auuertirli priuatamente, e con modestia.

Dell' Infermieri.
Cap. XIV.

SE bene siamo tutti Fratelli in Christo, dobbiamo però più particolarmente hauer cura de nostri Fratelli, e Sorelle, come à noi più prossimi; e perciò s'ordina, che vi siano quattro Infermieri, quali, essendo alcun Fratello Infermo, lo visiteranno per se medesimi, subito che saranno auuisati; e se sarà persona pouera, si debba souuenire d'elemosine, & altre cose necessarie, secondo che l'Archiconfraternità potrà; e se non sarà pouero, se gli porterà vn pane di Zuccaro, e due al Primicerio, Guardiani, & all'Eminentissimi Cardinali. Et essendo inferma qualche Sorella, se sarà pouera, sia visitata con l'elemosina da vno

de

le Fratelli Infermieri; e non essendo pouera, sia visitata da vna, ò più delle nostre Infermiere, con portargli parimente il pane di Zuccaro, e due alla Priora, essendo Inferma. Et in euento, che per la moltitudine degl' Infermi non potessero supplire i quattro Deputati, lo faranno sapere al Primicerio, e Guardiani, quali deputeranno degli altri de' nostri Fratelli, che visitino con amore, e charità. Diranno inginocchiati, quando sono nella Camera dell' Infermo, ò Inferma, l'Antifona: *Cælorum candor*: con l'Oratione: *Domine Iesu Christe, qui frigescente Mundo, &c.* e poi l'Oratione: *Omnipotens sempiterne Deus, salus æterna Credentium, &c.* presenteranno il Zuccaro, ò l'elemosina; offeriranno ogni aiuto spirituale, e non entreranno in discorso di Testamenti, ò d'altre cose simili, se l'Inferma, ò l'Infermo non ne discorre, & in simil caso mostrino la douuta prudenza, e charitá; e tanto dello stato dell'Infermo, ò Inferma, quanto di quel, che in ció occorrerà, quanto prima ne diano parte alli Guardiani, acciò bisognando siano seruiti, come ci obliga la charità fraterna. Non visiteranno alcuno Infermo, ò Inferma pouera, senza il Memoriale sottoscritto da vno de Guardiani, che vi noterà il giorno, e daranno quella elemosina, che dal detto Guardiano sarà ordinata, non passando vno, ò due testoni alle Sorelle; e quando ciò resta ad arbitrio degl'Infermieri, operino, come gli detterà la conscienza, cioè in dare vno, ò due testoni alle Sorelle inferme. Et alli Fratelli sia in arbitrio delli Guardiani di aumentare due altri testoni; e douendosi dare maggior somma, resti in arbitrio della Congregatione Secreta, quando però la medesima Congregatione Secreta giudichi, che la nostra Archiconfraternità

nita sia in stato di poterlo fare. Visitato l'Infermo, ò l'Inferma, sottoscriua l'Infermiero il Memoriale, con notare il giorno, che l'hà visitata, e quanto habbia dato, e lo dia al nostro Proueditor di Chiesa, dal quale sarà rimborsato; sia sollecito in visitare subito, quando hauerà riceuuto il Memoriale; e se fosse ricercato da vn'Infermo, ò Inferma, anco senza riceuere il Memoriale vada à visitare, ma non dia l'elemosina senza riceuere il Memoriale sottoscritto dal Guardiano come sopra.

Delli Deputati sopra l'essecutione de'Testamenti, Legati, & altre pie disposizioni. Cap. XV.

QVando alla nostra Archiconfraternità fossero lasciate heredità, doueranno i Fratelli Deputati sopra l'essecutione de'Testamenti, Legati, & altre pie dispositioni inuigilare à fare subito descriuere i mobili, se vi saranno, e consegnarli à persona, che n'habbia cura, e nella prima Congregatione Secreta riferire lo stato di detta heredità, de crediti, debiti, e pesi lasciati, e portar la particola della dispositione, acciò possa risoluersi d'accettarle, ò ripudiarle, & il simile s'intenda de Legati. E quando risolua la Congregatione Secreta d'accettarli, faranno la charità d'assistere alla confettione degl'Inuentarij, & essendoui pesi di Messe, farli descriuere ne'Libri, e porli in Tabella, se saranno perpetui. Procureranno anco d'hauere almeno copie di dette dispositioni, per consegnarle al Fratello Archiuista, e Computista, acciò possano

no fame le loro notationi nelli Libri dell'Archiconfra-
ernità.

Delli Pacieri.
Cap. XVI.

QVando per qualche accidente naſceſſe diſpiacere trâ Fratelli dell' Archiconfraternità, e ſi dubitaſſe poter frà loro mancare l'affetto fraterno, come fili del noſtro Padre San Franceſco, douranno i Fratelli acieri eſſer diligenti in procurare, ſubito che u'haueranno otitia, di pacificarli, e quando foſſe per coſa graue, auuiarne i Guardiani, accio vnitamente poſſano interporui la oro auttorità.

Dell'Archiuio, & Archiuiſta.
Cap. XVII.

PErche le Scritture della noſtra Archiconfraternità ſi conſeruino lungamente ſenza pericolo di perderſi ogliamo, che vi ſia vna ſtanza per l'Archiuio, la di cui hiaue ſi terrà da vn noſtro Fratello, che ſarà Archiuiſta ro tempore. In eſſo ſi conſeruerà l'originale di queſti oſtri Statuti, quale non ſi cauerà da detto Archiuio, ſe on per coſa importante. Vi ſi terrà vn Libro, doue ſiaò deſcritti tutti li Fratelli, vn'altro per le Sorelle, in cui on ſi poſſa ſcriuere perſona alcuna ſenza li donuti requiti. Sarà neceſſario, che vi ſia vn Rincontro di detto Liro da tenerſi dal Proueditor di Chieſa, acciò il Proueitor de Morti poſſa ſapere, chi deue far ſepelire come

Fratel-

Fratelli, e Sorelle, senza aspettar la commodità di aprir l'Archiuio, e sarà cura de'Guardiani di farlo rincontrare con quello dell'Archiuio, almeno ogni due mesi vna volta, facendo scriuer tutti quelli, che saranno stati ammessi per nostri Fratelli, e Sorelle, fino à quel tempo. E quando s'haurà notitia, che alcun Fratello, ò Sorella, sia morto, si farà vna Croce al suo nome nel margine della carta. Ordiniamo ancora, che ogni volta, che il Secretario, Proueditore, Computista, ò Deputato sopra la sodisfattione degli oblighi delle Messe, haueſſe il Libro pieno in modo, che fosse necessario di farne vn'altro, sia tenuto consegnarlo alli Guardiani, acciò lo facciano riporre nell'Archiuio, per seruirsene all'occorrenze. Nel medesimo Archiuio si conserueranno tutti i mandati di Procure, e ratificationi di Compagnie aggregate, filze di Computistaria, lettere Missiue, Istromenti publici, Testamenti, Patenti di Luoghi di Monti, Bolle, Breui, Indulgenze ottenute, e che s'otterranno alla giornata da Sommi Pontefici, copia della Tabella de nostri oblighi, e tutte l'altre Scritture ridotte in buon'ordine; acciò con facilità nell'occasioni si troui quello farà di bisogno per seruitio dell'Archiconfraternità; ordiniamo, che di tutte dette Scritture, e di quelle, che si faranno prò tempore, se ne debba fare Inuentario, ò semplice descrittione, acciò con il medesimo buon'ordine, finito che hauerà l'Archiuista il suo Officio, possa far la consegna al Successore alla presenza di due Guardiani, appresso de'quali dourà restar copia d'esso Inuentario. Che l'Archiuista non possa dar fuori dell'Archiuio alcun Libro, Scritture, ò Copia d'esse senza licenza della Congregatione, ò di due Guardiani in scriptis,

ptis, sotto pena d'esser raso da' libri de nostri Fratelli, e dalle nostre tabelle; e di tutto quello, che darà fuori, dourà prenderne ricenuta in vn libro, che si conseruerà in Archiuio á questo effetto.

Del Procuratore. Cap. XVIII.

SE bene sarà cura degli Officiali operare, che l'Archiconfraternità habbia il suo senza liti, tuttauia, perche tal'hora non si possono sfuggire, vogliamo, che perciò vi sia vn Procuratore honorario, il quale, non essendo nostro fratello, si debba fare ammettere nel numero d'essi; l'elettione, e mutatione del quale toccherà alla Congregatione secreta, la quale procurerà, che questo tale faccia l'officio per charità, & amor di Dio, assicurandoci, che se considererà, che le fatiche, ch'egli farà, sono per vn luogho pio, non mancheranno pie persone, che faranno quest' officio per charità molto volentieri, aspettandone il premio dal Signor Iddio largo rimuneratore à chi bene lo serue. Sarà obligato scriuere, & informare nelle Cause dell'Archiconfraternità, riueder le minute degl'Istromenti da farsi dal nostro, ò altri Notari, e nelle occorrenze di fauore, ricorrerà dal nostro Primicerio. Interuenga nelle Congregationi secrete, e generali, nelle quali hauerà voto come gli altri Officiali, & in quelle riferirà lo stato delle liti, & esseguirà quel tanto, che dal Primicerio, e Guardiani, ouero Congregatione secreta, e generale gli sarà ordinato. Vi sarà anco vn Sollecitatore salariato, se così la Congregatione secreta stimerà espediente, che haurà cura di far Citationi contro li

debitori dell' Archiconfraternità per astringerli al pagamento, spedire i mandati, e fare gli atti giuridici, secondo occorrerà alla giornata, e potrà bisognando ricorrere dal Procuratore honorario, per conferire tutti i casi, e riceuer gli ordini, e le direttioni, che dal medesimo gli saran date. Tenerà conto delle spese, che farà per le liti, che ci saranno, il quale farà riuedere, e sottoscriuere col, Visa, ogni due mesi dal Procuratore honorario, per hauerne dalla Congregatione secreta, ò da Guardiani il fiat mandatum. Et in caso di controuersia si mostrerà al nostro Primicerio, alla cui risolutione debba quietarsi.

Del Computista.
Cap. XIX.

IL Computista vogliamo, che sia honorario, e non essendo fratello, debba essere ammesso come gli altri fratelli. Dourà tenere vn Libro maestro, nel quale si scriueranno tutti i debiti, e crediti dell' Archiconfraternità, & in ogni fine di mese anderà detto Computista al Banco del Monte della Pietà, ò altro Banco publico, del quale la nostra Archiconfraternità pro tempore si seruirà, e piglierà tutta l'entrata, & vscita, annotandola sommariamente in vn libro appartato dal grosso, che sarà il rincontro del Banco. E nel principio d'ogni mese dourà venire à riferire nella prima Congregatione secreta, ò de Conti, in che stato si ritroua l'Archiconfraternità, e nel fine d'ogni semestre portare il sudetto libro grosso acconcio, e tirato auanti, come hà da stare con i creditori, e debitori, che deuono dare, & hauere à tempo. E di più sia tenuto registrare tutti i man-

dati

ati dell'Archiconfraternità, e fare quel di più, che dal rimicerio, e Guardiani, ò Congregatione secreta gli sarà rdinato, concernente il suo officio per seruitio della no-ra Archiconfraternità. Prohibendogli espressamente, che on possa fare mandati di sorte alcuna senza il decreto della Congregatione secreta, che dourà sempre hauerlo dal Se-retario, eccetto però per li salariati, e Cappellani, che per uesti basterà il fiat mandatum di vno de Guardiani. E se lla Congregatione secreta parerà, si potrà tenere vn giouа-e, acciò operi, e faccia quello gli sarà ordinato dal detto ostro Computista honorario, e se gli potrà dare quella pro-isione, che parerà alla Congregatione secreta.

Del Proueditore di Chiesa.
CAP XX.

ACcioche le robbe mobili dell'Archiconfraternità siano con diligenza custodite, e cauate fuori alli tempi de-ti, ordiniamo, che si faccia vn Proueditor di Chiesa, qua-sia obligato hauer particolar cura della Chiesa, e delle co-necessarie per essa; e quando si farà alcuna festa nella no-ra Chiesa dourà procurare tutto quello, che farà di biso-no per detta festa. E se ci saranno festaroli, ò Deputati, in-tuerrà con loro, acciò si faccia honoratamente. E vo-liamo, che detto Proueditore debba tenere per Inuentario tte le robbe, e masseritie dell'Archiconfraternità, e finito il mpo del suo officio, sia obligato consegnarle conforme l'Inuentario, dichè si roghcrà il nostro Notaro alla presen-a delli due Sindici di quel tempo, all'arbitrio de quali sia otto posto circa le robbe, che mancheranno, ò per sua ne-

gligenza fossero perdute, e perciò sarà obligato di dare idonea sicurtà per gli atti del nostro Notaro di render del tutto buono, e fedel conto, quando dalla Congregatione secreta non si giudicasse bene di prendere il suo solo obligo. Ogni volta che si farà l'oratione delle Quarant' hore, ò alcuna Congregatione prouederà di tutto quello, che sarà di bisogno nell'Oratorio, e Chiesa. Tutte le cose, che saranno donate, metterà subito al suo Inuentario, procurando, che si scriuano anco negli altri Inuentarij più presto che potrà. Non possa spendere in cose nuoue straordinarie che per la somma di scudi sei, e con la licenza de Guardiani sinò à scudi dieci. Non possa licentiare, nè ammettere verun Cappellano senza l'ordine precedente de Guardiani, ò almeno di due di essi, affinche il tutto camini con buon'ordine.

Del Proueditore de Morti.

Cap. XXI.

HAurà cura il Proueditore de Morti circa la sepoltura de nostri fratelli, e sorelle, e quando alcuno verrà à morte, farà che i Mandatarij inuitino i fratelli ad interuenirui, dando ordine, che il tutto si faccia con pietà, e charità, e con quel decoro, che si conuiene. Il medesimo s'intenda ancora, quando la nostra Archiconfraternità sarà inuitata ad accompagnare altri morti, secondo che si costuma fare dall'altre Compagnie; & in euento che in tali mortorij venga data elemosina alcuna di cera, danari, ò d'altro, la consegnerà quanto prima all' Esattore, se saranno danari, e se saranno altre robbe, le terrà in custodia sua, facendo scriuere il tutto al libro, per renderne conto, ò esseguirne quel-

lo,

lo, che gli sarà ordinato dal Primicerio, e Guardiani. Et in oltre procurerà, che si celebrino gli Anniuersarij per li Benefattori à tempi debiti, e farà tutto quello si richiede per seruitio de morti, e per li suffragij, & essequie, & ogni altra cosa, che occorrerà intorno à questo ministerio.

Delli Fabricieri.
Cap. XXII.

LA cura delli Fabricieri sarà d'inuigilare, che le Case della nostra Archiconfraternità siano ben tenute, & occorrendo fare in esse risarcimenti necessarij, douranno prima visitarle, e secondo il bisogno fare il bolettino al Muratore, con scriuerui il modo, nel quale si dourà contenere, e quando la spesa passasse scudi sei, douranno prendere il parere del nostro fratello Architetto, e farne la relatione nella prima Congregatione secreta, purche il risarcimento non richiedesse celere effecutione, nel qual caso basterà conferire con due Guardiani, e prender da loro gli ordini necessarij.

Dell' Esattore.
Cap. XXIII.

ACciò l'entrate dell'Archiconfraternità siano bene custodite, e ragioneuolmente spese, e che tanto l'Entrata, quanto l'Vscita passi per vna sola mano, acciò al tempo debito se ne possa render buon conto, ordiniamo, che vi sia vno Esattore, il quale debba dare idonea sicurtà per gli atti del nostro Notaro di render buono, e fedel conto della sua esattione, e depositare nelli Banchi, che gli sarà ordinà-

to dal Primicerio, Guardiani, e dalla Congregatione secreta, tutto il denaro, che esso esiggerà, e darà conto al nostro Computista di tutta l'entrata, & vscita, con tenerne buono, e fedel conto in vn libro bene ordinato. Potrà locare, e dislocare ad vtile dell'Archiconfraternità le case, & altri beni stabili d'essa al più per vn'anno, delle quali locationi faccia fare Instromento dal nostro Notaro. Sarà officio di detto Esattore di riscuotere tutte l'entrate, lascite, & altri denari dell'Archiconfraternità, e di quelle tener conto, e depositarli immediatamente al Banco da destinarsegli come sopra. Auuertendo, che di quelli crediti, che non potrà esiggere per qualche impedimento, dourà farne lista, e darla sottoscritta da lui al nostro Procuratore. Potrà esser confermato tante volte, quante parerà alla Congregatione secreta, e dourà ogni anno fare il bilancio della sua esattione, e darlo alli Sindici, con riportarne da essi il saldo. Sia tenuto, finito il suo officio, consegnare il suo libro sottoscritto, & approuato da lui, con tutte le scritture, alli Sindici. E fatta che sarà al medesimo Esattore la quietanza della sua amministratione, detti libri, e scritture, douranno riporsi in Archiuio, e non consegnando detti libri, vogliamo, che i Guardiani debbano procedere contro di lui, come s'è detto nel Capitolo de' Guardiani.

Del Notaro. Cap. XXIV.

ACciòche negl'Istromenti, & altre scritture publiche, che occorreranno alla giornata, la nostra Archiconfraternità sia seruita con ogni charità, vogliamo, che habbia

sia vn Notaro publico da eleggersi dalla Congregatione secreta, e sia amouibile ad nutum della medesima, il quale dourà esser vno delli nostri fratelli, e se quando sarà eletto, non fusse fratello, si debba far riceuer nel modo, che si riceuono gli altri fratelli, e dourà esser intimato in tutte le Congregationi tanto secrete, quanto generali, acciò sia pronto per tutto quello, che in esse potesse occorrere. Dourà rogarsi di tutti gl'Istromenti, Inuentarij, & altre scritture appartenenti all'Archiconfraternità, quali poi più presto che sarà possibile, debba ridurre in publica, & autentica forma in vn libro, che si terrà per questo effetto in Archiuio, quale si dourà ad esso consegnare ogni volta che occorrerà, douendo subito restituirlo all'Archiuista pro tempore. Farà il tutto per charità, e senza pagamento alcuno, fuor che nel rogito dell'Istromenti, che potrà farsi pagare da quelli, che contratteranno con l'Archiconfraternità, per la rata loro, purche la spesa non toccasse ad essa intieramente, che all'hora non dourà pretender cosa alcuna.

Dell'elettione degli Officiali dell'Oratorio. Cap. XXV.

L'Elettione degli Officiali per l'Oratorio dourà farsi ogni trè mesi, cominciandosi dal Mese di Ottobre. Douranno il Primicerio, e Guardiani con i Maestri de Nouitij congregarsi assieme auanti la prima festa di qualsiuoglia trimestre, e si nomineranno diuersi fratelli, de' quali si eleggeranno ò à viua voce, ò à voti secreti (secondo che trà di loro si accorderanno) quelli, che si stimeranno habili per Officiali, per douerli poi publicare in Oratorio nella

prima

prima Domenica, ò altra festa d'ogni trimestre, come meglio parerà à detti Primicerio, e Guardiani. E se il Primicerio, Guardiani, e Maestri de Nouitij non saranno tutti presenti per fare tale elettione, purche siano stati intimati, vogliamo, che quelli, che saranno presenti, possino fare la detta elettione. Questi tali Officiali, benche l'officio loro durerà trè mesi, vogliamo però, che possino esser confermati tutti, ò parte di essi per altri trè mesi.

Della Chiesa, ouero Oratorio. Cap. XXVI.

TVtti li Fratelli, per quanto sarà loro possibile, ogni Domenica, & ogni festa (eccetto il giorno di Pasqua, nel qual deuono conuenire alle proprie Parocchie) si troueranno nel nostro Oratorio, e staranno in oratione, fin tanto che siano radunati; e fatto il segno, si comincierà l'officio al modo ordinario, e poi si dirà la Messa, e si farà la Communione almeno vna volta il mese, più, ò meno, secondo la loro deuotione, e consiglio del lor Confessore. E non s'introducano alli diuini officij nell'Oratorio nè Donne, nè putti, nè altri, che non siano dell' Archiconfraternità, se non fusse qualche Prelato, ò altra persona segnalata, ò religiosa.

Di quelli, che desiderano essere ammessi nel numero de'nostri Fratelli, e delle qualità, che deuono hauere, e modo di riceuerli. Cap. XXVII.

SE alcuno desiderarà di essere ammesso nel numero de nostri fratelli, darà il memoriale, che dourà esser sotto-

scritto

ſcritto di proprio pugno, ò darlo in perſona alli Guardiani, nel quale dourà eſprimere la ſua età, patria, profeſſione, & habitatione. Quali Guardiani nella prima Congregatione ſecreta, faranno leggere il detto Memoriale, & ordineranno alli Maeſtri de'Nouitij, che ne piglino eſatta informatione, per riferirlo nella ſuſſeguente Congregatione ſecreta. Et oltre di ciò ſi porrà il medeſimo Memoriale, ouero vn bolettino con il nome di quello, che deſidera eſſere ammeſſo, con l'iſteſſa eſpreſſione, che ſtà nel Memoriale, in luogo commodo da deſtinarſi dalli Guardiani (il che ſarà cura de Maeſtri de Nouitij,) acciò poſſa eſſer viſto da tutti i fratelli, e che ogni vno poſſa ſecretamente notificare alli medeſimi Guardiani, ò Officiali della Congregatione ſecreta per mezzo di chi gli parerà, ò come meglio loro giudicheranno, le qualità di quello, che farà tale inſtanza, douendoui ſtare detto memoriale, ò bolettino in detto luogo dal giorno di detta Congregatione, nella quale ſarà ſtato letto, ſino all'altra ſuſſeguente Congregatione, nella quale dourà proporſi, e correre la buſſola per ciaſcheduno di quelli, che haueran fatta l'inſtanza come ſopra, e ſe hauerà la maggior parte de voti fauoreuoli, s'intenda accettato, & all'hora dalli Maeſtri de Nouitij ſe gli manderà per i Mandatarij vn bolettino, acciò dentro il termine di due meſi venga à far l'entrata, altrimente, paſſato detto tempo, ſia in arbitrio de Guardiani di farlo riceuere. Dichiarando, che niuno poſſa eſſere ammeſſo per fratello, ſe non hauerà almeno l'età di venti anni, e che per legge Canonica, ò Ciuile ſia ſtato giudicato, ò riputato infame, ò che faccia, ò habbia fatto arte infame, ò infame profeſſione, mà debbano eſſere di vita lodeuole, & eſſemplare. Durerà il loro nouitiato vn'anno, e nel ſecon-

do anno possano esser capaci degli officij del Choro solamente, e nelle Congregationi non possano hauer voce attiua, nè passiua, se non haueranno due anni compiti di fratellanza, eccettuati però il Procuratore, e Computista della nostra Archiconfraternità.

Dell'Habito della nostra Archiconfraternità. Cap. XXVIII.

INdutus est sacco, spargens cinerem capiti suo. Hester. 4. Ricerca Iddio da noi nell'opere nostre humiltà non solo interiore, mà ancora esteriore nell'habito, come narra il glorioso Serafico Padre San Francesco nostro Protettore, & Auuocato. Però ordiniamo, che l'habito dell'Archiconfraternità, quale deuono vsare i Fratelli nelle Processioni, & in ogni funtione, sia vn facco di saia ordinaria, di color ceneritio, e cinti d'vna corda grossa, con portare attaccata à detta corda, ò cordone vna Corona del Signore di legno, con il cappello, berettino, & andare scalzi con scarpe all'Apostolica. Acciò gli habiti delli nostri Fratelli siano vniformi più che sia possibile, vogliamo, che in auuenire ciascuno de Fratelli, che vorrà fare il facco, lo dourà pigliare assieme con il cordone, e corona dalla Proueditoria della nostra Chiesa, nella quale i Guardiani pro tempore ne faranno tenere; e perche tale habito non sia mai per alcun tempo alterato, ò sminuito, incorra la pena d'esser raso da i libri de nostri Fratelli, e dalle nostre Tabelle, chiunque ne tratterà.

Dell'

Dell'Honestà, e buoni costumi. Cap. XXIX.

FRatres charissimi, *modestia vestra nota sit omnibus hominibus, quæcunque sunt vera, quæcunque pudica, quæcunque honesta, quæcunque sancta, quæcunque amabilia, quæcunque honestæ famæ, si qua virtus, si qua laus disciplinæ, hæc cogitate, & Deus pacis erit vobiscum.* Philip. al 4. Paolo Apostolo ammonisce tutti i fedeli di Christo, che siano modesti nel cospetto di tutti gli huomini, che amino la verità, la pudicitia, la giustitia, la santità, l'honestà, & ogni altra opera di virtù, e di disciplina. Se questo conuiene à tutti i Christiani, molto più conuiene à noi, che oltre all' obligo vniuersale della legge Christiana, eleggendo quasi vna vita più stretta in questo santo consortio, ci siamo spontaneamente obligati alle opere di pietà, e di deuotione, come ne era il Serafico, e glorioso Padre San Francesco nostro Auuocato, e Protettore in Cielo. Vogliamo dunque, che i nostri fratelli primieramente osseruino tutti i comandamenti di Dio, e della Santa Chiesa, odano ogni giorno la Messa, ò almeno visitino il Santissimo Sacramento, & habbiano qualche diuotione particolare, vsino la charità, e la misericordia, visitino gl'infermi, sepelischano i morti, preghino per loro, e souuengano i poueri; siano obedienti, e riuerenti al Primicerio, e Guardiani, & à gli altri nostri Superiori; siano solleciti alle Congregationi, & osseruino i nostri Capitoli. Venendo nell' Archiconfraternità, inginocchinsi auanti l'Altare, nè si drizzino, sinche dal Primicerio, ò Guardiani non sia fatto loro cenno; poi fatta riuerenza all'Altare, al Primicerio, e Guardiani, vadano à sedere al

luogo loro; ſtiano con diuotione, e con ſilentio, e non parlino ſenza licenza del Primicerio, e Guardiani, e fuori non riuelino coſa alcuna, che quì ſi dica, ò ſi faccia. Andando à Proceſſioni, ò Mortorij, vadano con ordine, con ſilentio, con diuotione, e con humiltà, e facciano tutto quello, che per tal conto dal Primicerio, e Guardiani gli ſarà ordinato. Quando ſaranno fatti Officiali, non manchino d'accettare gli officij, & eſercitarli volentieri. Non tengano pratiche cattiue, non conuerſino in luoghi diſoneſti; non ſiano giocatori, non beſtemmiatori, non maledicenti, non ſcandaloſi, nè in altro modo di mala vita; mà ſiano in ogni luogo honeſti, humili, e di buono eſſempio, & in ogni attione habbiano ſempre auanti gli occhi l'honore, & il timore di Dio. Chi non ſi communicherà almeno vna volta l'anno, ſia raſo d'libri de noſtri fratelli, e dalle noſtre Tabelle

Chi foſſe publico Concubinario, e doppo la correttione del Primicerio, e Guardiani, non ſi emendaſſe, ſia parimente raſo. Chi faceſſe publicamente riſſe, chi commetteſſe homicidio infame, chi foſſe in alcun modo condennato criminalmente, chi faceſſe coſe infami, ò infame profeſſione, ſia ſimilmente raſo. Chi percoteſſe alcuno nell' Archiconfraternità, chi impediſſe i noſtri ordini, e i noſtri partiti; chi foſſe diſobediente al Primicerio, e Guardiani, ò arrogantemente à loro riſpondeſſe; chi parlaſſe in diſonore dell'Archiconfraternità, chi ſcriueſſe, radeſſe, ò laceraſſe alcuna coſa, ò ne noſtri libri, ò nelle Tauolette, che ſtanno attaccate, ò in altro luogo in diſpregio di lei, ò d'alcun particolare, ſia raſo come ſopra. Chi foſſe raſo vna volta da' detti libri, e Tabelle, non poſſa ritornare ſe non doppo due anni, tornando poi come Nouitio. Chi faceſſe queſtione nell'Archi-

chiconfraternità, senza però offender nella persona, chi seminasse scandali, chi riuelasse cosa, ò detta, ò fatta in secreto, ò in corpo dell'Archiconfraternità, per vn'anno intero sia priuo, nè possa ritornare senza il partito degli Officiali. Ingegnisi dunque ciascuno di viuere da buon Christiano ad honore di Dio, e salute propria, & ad essempio altrui, che così facendo, ne assicura San Paolo, che haueremo pace con Dio.

Dell'Elemosine per li Fratelli, e Sorelle pouere. Cap. XXX.

NOn *deerunt pauperes in terra*, Deut. 15. *Idcirò præcipio tibi, vt aperias manum fratri tuo egeno, & pauperi, & eleemosynam pauperibus non defraudes*. Eccles. al 4. Sapendo, quanto piace à Dio, che s'aiutino i Poueri con l'elemosina, ordiniamo, che ogni mese si aprino le cassette, che à questo effetto si ritengono nella nostra Chiesa, & Oratorio, e l'elemosine, che si troueranno in dette cassette, si debbano distribuire per mano de Guardiani, ò di chi loro ordineranno, alli poueri Fratelli, e sorelle della nostra Archiconfraternità, e non ad altri. E non trouandosi in dette cassette tanto, che basti à consolare tutti quelli Fratelli, e Sorelle, che ne faranno instanza, i medesimi Guardiani, che si troueranno presenti, purche non siano meno di due vnitamente, habbiano facoltà di poter supplire con denari dell' Archiconfraternità, & arbitrare fino alla somma di scudi dieci ogni volta, che si farà la distributione, quando à loro parerà, che l'Archiconfraternità sia in stato di poterlo fare.

E quel-

E quelli, à chi sarà ordinata questa buon'opera, facciano con charità, e con amore, che da Dio ne riceueranno degna mercede.

De suffragij per li Defonti, e Benefattori dell' Archiconfraternità. Cap. XXXI.

E Perche la charità ci sforza à compatire tutti, e richiede da noi, che siamo solleciti à soccorrere non solamente a' viui, mà etiandio a' morti ancora, massime à quelli, che in vita ci erano più congiunti nel vincolo di essa charità. Ordiniamo, che ogni anno nella prima settimana di Nouembre i fratelli faccino celebrare vn' Anniuersario di dodeci Messe per l'anime de Defonti, e Benefattori della nostra Archiconfraternità, doue procureranno di trouarsi gli Officiali, & altri fratelli in quel maggior numero, che sarà possibile, à pregare per dette anime, e s'essortano anco per charità vna volta il giorno tutto l'anno, à recitare il Salmo De profundis, ò vero trè Pater noster, e trè Aue Maria, e nella prima Domenica d'ogni mese dir l'officio de Morti per detti Defonti, e Benefattori. E quando si hauerà notitia della morte d'alcuno de nostri fratelli, nella prima Congregatione generale si raccomanderà l'anima di lui all'oratione de Congregati, & all'hora ciascuno dirà vn Pater noster, & vn Aue Maria, e trà tutti quanto prima faranno celebrare vna Messa per quell'anima.

Della festa delle Sacre Stimmate. Cap. XXXII.

DA tutti i fratelli, e Sorelle la festa delle Sacre Stimmate di S. Francesco sia con ogni maggior diuotione venerata, & in tal giorno si prepareranno per riceuer degnamente il Santissimo Sacramento dell' Eucharistia nella nostra Chiesa con ordine, come sarà comandato, con il suo habito. Et alla festa, e sua ottaua si debba inuitare l'Eminentissimo Signor Cardinal Protettore.

Degli oblighi de Fratelli. Cap. XXXIII.

CHe tutti i Fratelli debbano portare continuamente il Cordone, il quale sia benedetto da vno de Padri dell'Ordine Minore, e debba digiunar la Vigilia del nostro Padre S. Francesco, & ogni giorno i Fratelli diranno l'oratione delle Sacre Stimmate, ò vero cinque Pater noster, e cinque Aue Maria con suoi Gloria Patri ad honore delle cinque Piaghe, & vn Pater noster, & vn Aue Maria con vn Gloria Patri per il Sommo Pontefice.

Della Congregatione Secreta. Cap. XXXIV.

PErche sarebbe molto difficile per ogni negotio, che alla giornata occorre, congregare tutti i fratelli, & oltre il prolungare, che si farebbe, non essendo tal negotio prima particolarmente trattato, non si potrebbe con matu-

ro discorso risoluere. Però si ordina, che vi sia vna Congregatione d'Officiali particolari, quale s'habbia da fare vna volta il mese, e più, e meno, secondo parerà al Primicerio, e Guardiani; nella quale debbano interuenire tutti gl'infrascritti, cioè, Primo il Primicerio, secondo i Guardiani, terzo i Consiglieri, quarto i Sindici, quinto il Segretario, sesto i Maestri de Nouitij, settimo i Visitatori d'Infermi, ottauo i Deputati sopra l'essecutione de Testamenti, legati, e d'altre pie dispositioni, nono i Pacieri, decimo l'Archiuista, vndecimo il Procuratore, duodecimo il Computista, decimoterzo il Proueditor di Chiesa, decimoquarto il Proueditor de Morti, decimoquinto i Fabricieri. I quali tutti vogliamo, che rappresentino la Congregatione secreta, & habbiano voto decisiuo. Adunati che saranno detti Officiali, il Primicerio, ò Guardiano, che hauerà il primo luogo, fatto segno con il campanello, reciterà la solita oratione, come farà ancora nel fine di detta Congregatione; e poi serrate le porte, e stando continuamente vn Mandatario di fuori, si darà audienza à tutti quelli, che vorranno esporre qualche negotio; se sarà tale, che se gli possa risponder subito, quello, che terrà il primo luogo, gli darà la risposta, mà se bisognasse consultarlo, si manderà fuori quel tale, e si risoluerà; poi fattolo tornar dentro, se gli renderà la risposta con ogni sorte di cortesia. Spediti che saranno tutti quelli, che vorranno audienza, il Primicerio, e Guardiani proponeranno i negotij occorrenti, il simile potranno fare anco gli altri Officiali, e ciascuno potrà dire il suo parere, aspettando prima il suo luogo. Se il negotio proposto porterà seco alcuna contradittione, si proporrà il partito, e correrà la bussola à voti secreti, e quel partito vincerà, nel qua-

le saranno concorsi più voti. Auuertendo, che ogni volta, che vi sarà vno, che domandi la bussola, debba senz'altro correre. Non si possa fare decreto alcuno in detta Congregatione, se non vi saranno presenti almeno il Primicerio con vn Guardiano, & otto delli sopradetti Officiali, ouero due Guardiani in assenza del Primicerio, che in tutto almeno siano dieci. E mancando detto numero à due Congregationi seguite, nella terza Congregatione seguente si possan fare Decreti con quelli, che vi si troueranno presenti, facendo annotare dal Segretario la relatione de' Mandatarij d'hauere intimati gli Officiali per le Congregationi precedenti, nelle quali non sono venuti. Se alcuno nel negotio proposto hauesse interesse tanto proprio, quanto de' suoi parenti fino al terzo grado inclusiuè, auanti che si faccia risolutione, debba vscire fuori di Congregatione, fin tanto che sia risoluto. Hauerà facoltà detta Congregatione d'accettare deuolutioni, legati, & heredità; se però non vi fosse carico, ò peso alcuno, che in tal caso vogliamo, che tocchi alla Congregatione generale accettarli. Ammetterà le aggregationi di Compagnie, & accetterà li Nouitij, che in essa si proporranno. Hauerà auttorità di dichiarare quelli, che si douranno scriuere nel libro de' Benefattori, quando sarà richiesta, potendo esser varij modi, e maniere, con le quali si possa acquistare nome di Benefattore, e per tale esser descritto in detto libro. Hauerà anco facoltà di spender in liti, riparationi di Chiesa, e case, & altre cose vtili, e necessarie, tutto quello, che occorrerà. Potrà conceder dilatione à Debitori per trè mesi al più, dando però sicurtà in forma di depositò. Ne negotij, de quali sarà necessario parlare in Congregatione generale, vinto che sarà il partito con la

bussola nella Congregatione secreta, il che si debba notare dal Segretario, si debbano proporre nella Congregatione generale, per hauer la risolutione. E se di tal negotio si perdesse il partito nella secreta, e si facesse instanza, che di nuouo si proponesse, se ne possa parlare in vn'altra Congregatione pur secreta, doue se la seconda volta anco si perdesse, vogliamo, che non si possi più proporre, nè parlarne nella Congregatione generale. Si ricorda al Primicerio, e Guardiani, che saranno pro tempore, che quanto più potranno, ne negotij si riferiscano à questa Congregatione, per esser tanto più sicuri di non poter errare.

Della Congregatione generale. Cap. XXXV.

SI come il nome de fratelli, che habbiamo nell'Archiconfraternità, ci dimostra, che siamo in essa eguali, così anco è molto conueniente, che le cose d'essa s'amministrino con il commun volere de fratelli. Per tanto ordiniamo, che oltre la Congregatione secreta, si faccia la Congregatione generale ogni seconda Domenica del mese, e quando entreranno in officio i nuoui Officiali, ò più, ò meno, secondo parerà al Primicerio, e Guardiani, nella quale si chiameranno dalli Mandatarij non solo gli Officiali, e Ministri, mà tutti i fratelli, pregandoli à douerui interuenire. Mà perche troppo difficile sarebbe, che tutti i fratelli venissero, acciòche i negotij non patiscano, vogliamo, che il numero di sessanta fratelli, oltre i quali vi siano il Primicerio con vn Guardiano, ouero in assenza del Primicerio due Guardiani facciano, e constituiscano la Congregatione generale, qua-

le

le habbia auttorità di trattare, decidere, e terminare tutti i negotij occorrenti dell'Archiconfraternità, come se vi fossero presenti tutti i fratelli; e se il numero fusse minore, vogliamo, che non sia Congregatione generale, mà si debba intimare di nuouo per vn' altro giorno, aggiungendo nelli bolettini, per la seconda intimatione, & all'hora si possa trattare, e determinare il tutto con quel numero, che vi sarà, purche vi sia il Primicerio con vn Guardiano, ouero due Guardiani in assenza del Primicerio. Congregati che saranno il Primicerio, ò primo Guardiano, fatto segno con il campanello, reciterà la solita oratione, quale finita, e fatto segno con il campanello, ogni vno si ponerà à sedere nel suo luogo, & il Segretario scriuerà tutti i nomi de fratelli. Il Primicerio, ò primo Guardiano comincierà à proporre i negotij, che occorreranno, nè si possa proporre cosa alcuna, se prima non è proposta nella Congregatione secreta, e da quella rimessa alla generale, se però non occorresse cosa alcuna, che paresse al Primicerio, ò almeno à due Guardiani fosse necessario parlare, nè si possa venire à risolutione alcuna, se prima non sarà vscito fuori l'interessato, ancorche sia Officiale, tanto per interesse suo, quanto de suoi parenti fino in terzo grado inclusiuè. Proposta che sarà qualsiuoglia cosa, ciascuno, cominciando dagli Officiali, dirà il suo parere, ò alcuno auuertimento sopra di ciò, aspettando però, quando sarà il suo luogo. Et acciò senza confusione, e rumore ogni fratello possa parlare, vogliamo, che chi vorrà dire il suo voto, prima domandi licenza di parlare, con dire, Deo gratias, ouero lodato sia Iddio; e fattogli segno da chi terrà il primo luogo, dourà andare auanti di quello, e rappresentare ciò, che gli occorrerà, e poi immediatamente tor-

nerà al suo luogo ; e se alcuno vorrà rispondere , osseruando il modo prescritto nel Cap. V. dell'elettione degli Officiali, con le pene in esso contenute , possa dire quanto à lui pare sempre con modestia, senza biasmare chi hauerà parlato prima di lui, nè sia il suo parlare in riprender'altri, mà con charità, e prudenza . E mentre che vno parlerà , nessuno, saluo il Primicerio, ò Guardiano, gli risponda , e con quest' ordine ogni vno potrà dire il suo parere , nè sia lecito ad alcuno di parlare in altro modo; e se vi saranno differenti opinioni , e perciò fosse necessaria la bussola , debba correre il partito , e ballottarsi , con vincersi per la maggior parte de' voti la cosa proposta . Auuertendo , che chi non hauerà due anni di fratellanza , non potrà dare il suo voto . Fatte che saranno tutte le risolutioni , e decreti , il Segretario con vóce , che possa essere intesa da tutti, li riferisca per ordine,con leggere l'istessi Decreti , acciò ogni vno intenda, quanto sarà risoluto in essa Congregatione . Fatto poi il segno con il campanello dal Primicerio , ò primo Guardiano, si reciterà la solita oratione , e tutti si potranno partire con modestia , salutandosi l'vn l'altro con charità .

Della benedittione , e distributione delle Candele . Cap. XXXVI.

PEr osseruare l'antica consuetudine della Santa Madre Chiesa della distributione delle Candele nella solennità della Purificatione , che si fà in honore della gloriosissima Vergine , & anco per dimostrare amoreuolezza , e charità à tutti i Fratelli , e Sorelle , ordiniamo , che ogni anno, auuicinandosi il tempo di tanta solennità , sarà cura del Proueditor

tor di Chiesa ricordare nella Congregatione secreta, che si faccia la prouisioue delle candele, e determinata che sia la quantità, e peso d'esse, s'ordinerà al medesimo Proueditore la prouisione stabilita. Si dourà ogni anno portarne vna alla Santità di Nostro Signore in segno d'obedienza, e diuotione, come anco all'Eminentissimo Protettore, e parendo alla Congregatione douersi dare ad altri, potrà darne l'ordine al detto Proueditore; le quali candele assieme con quelle, che s'haueranno da distribuire a' Fratelli, e Sorelle, si benediranno auanti la Messa nella nostra Chiesa dal nostro Confessore, ò altro Sacerdote, che celebrerà, e si farà la Processione. La Candela di Sua Beatitudine vogliamo, che sia di libre sei, quella dell'Eminentissimo Protettore di libre quattro, e d'altri Sig. Cardinali di libre due, e del nostro Primicerio, e Guardiani sia d'vna libra; quella degli altri Officiali di mezza libra; e quella della Priora delle Sorelle d' vna libra, e quella delle sue Consegliere di mezza libra, quella de Fratelli, che non sono Officiali, d'oncie quattro, e quelle delle Sorelle d'oncie trè, senza lauori, eccetto quella del Papa, Protettore, e d'altri Signori Cardinali, e Primicerio, nelle quali si debbano porre le loro armi con il segno nostro; il che si dourà osseruare, se però non paresse alla Congregatione secreta di fare alcuna alteratione, e dare altro ordine à quel, che s'è detto di sopra. Passata che sarà detta solennità, sarà cura del Primicerio, e Guardiani quanto prima portare la candela al Sommo Pontefice, al quale renderanno breuemente conto dello stato della nostra Archconfraternità; e delle pie opere, che in essa si essercitano, con raccomandargliela. Et all'Eminentissimo Protettore la port eranno almeno due Guardiani, e douendosi portare ad

altri

altri Signori Cardinali, Prencipi, Prencipesse, e Prelati, si deputeranno nella Congregatione secreta alcuni delli Fratelli per portarla.

Delle Processioni.
Cap. XXXVII.

HAuendo la nostra Archiconfraternità per suo Instituto, e propria diuotione de fratelli, da fare ogni anno alcune Processioni, sono obligati tutti i Fratelli, e Sorelle d'interuenirui più che potranno, si per acquistare l'Indulgenze, che in esse si conseguiscono, si anco per honore dell'Archiconfraternità. Le Processioni principali, che si deuono fare ogni anno, sono trè; la prima è quella, che si fà solennemente frà l'Ottaua della festa delle Sacre Stimmate del nostro Padre San Francesco, la quale potrà farsi in quel giorno, che parerà più à proposito al Primicerio, e Guardiani, douendosi prima nella Congregatione secreta, ò generale diuider le cariche, e destinare i Fratelli per inuitare chi bisognerà. La seconda si fà il Giouedì, ò Venerdí Santo dalla nostra Chiesa alla Chiesa di S. Pietro, doue si mostrano la Lancia, con la quale fù trafitto il Signor Nostro Giesù Christo, & il Santissimo Sudario; nel qual giorno crediamo, che sia superfluo il ricordare a'Fratelli, e Sorelle l'andare con diuotione, ricordandosi quello essere il giorno della Passione, e morte del nostro Redentore Giesù Christo; però douranno tutti i Fratelli, e Sorelle in tal giorno venire alla nostra Chiesa all'hora determinata, e i Fratelli si vestiranno con il sacco, di doue processionalmente con la debita diuotione, & humiltà ordinatamente tutti coperti partiranno, & anderanno

ranno alla Chiesa di S. Pietro, cantando Salmi, & altre diuote orationi, ritornando con l'istesso ordine. E ritornati che saranno alla nostra Chiesa, se non haueranno recitato prima l'officio, lo potranno all'hora recitare. In vno di questi due giorni, che il Primicerio, e Guardiani stimeranno à proposito, si porrà vn Crocifisso auanti l'Altare, quale (cominciando dal Primicerio, e poi i Guardiani, Officiali, e Fratelli) tutti ordinatamente con molta humiltà anderanno ad adorare, domandando perdono de loro peccati, & iui potranno fare quell'elemosina, che Dio gl'inspirerà, e ciascuno si porrà ordinatamente inginocchioni, ò da vna parte, ò dall'altra; e mentre si farà questo, si canterà *Stabat Mater doloroſa*, ouero il Salmo *Miſerere*, ò il Salmo *Deus Deus meus reſpice in me, quare me dereliquiſti?* E finita l'oratione, il Primicerio, ò chi sarà il primo, rendendosi in colpa publicamente delle molte offese fatte à Dio, e del poco frutto, che hà fatto nell'officio, e del poco buono essempio, che hà dato a'fratelli, e dimandando di ciò à tutti perdono, gli esforterà ad esser trà di loro amoreuoli Fratelli; e se ci fosse alcuna discordia, odio, ò maleuolenza, che rimettano il tutto con charità, e si pacifichino insieme, ricordandosi, che il nostro Saluatore per saluare l'humana generatione, quale con il peccato del suo primo Padre era perduta, e contro la quale Dio era tanto adirato, volse per fare questa pace tanto importante, e necessaria, esser posto in Croce. La terza Processione principale, quale suol fare la nostra Archiconfraternità, è quella, che si fà nel primo giorno d'Agosto. Oltre le sopradette, & altre Processioni ordinarie, che la nostra Archiconfraternità suol fare, non vogliamo, che possa fare altra Processione straordina-

dinaria (eccetto quelle, che si fanno in occasione delle Quarant'hore, e quando la Santità di Nostro Signore ordina alcuna Processione straordinaria) senza il decreto della Congregatione generale, doppo che sarà risoluto nella Congregatione secreta, se però per alcuno accidente, che occorresse, non si potesse osseruare l'ordine sudetto, che in tal caso vogliamo, che il Primicerio, e Guardiani habbiano auttorità di ordinare, quanto à loro parerà necessario, & in quanto ad esse Processioni, ciò s'intenda sempre che dall' Eminentissimo Vicario, ò altri Superiori sopra ciò destinati, non sia ordinato il contrario. Dichiarando, che quello, che sì nell'andare, come nel tornare alle Processioni, non anderà sempre coperto, e scalzo; secondo il nostro Instituto, s'intenda ipso facto raso da' sudetti nostri libri, e Tabelle, e non essere de nostri Fratelli.

Delle Sorelle dell' Archiconfraternità, Priora, Consegliere, Infermiere, e Sacristane. Cap. XXXVIII.

SE bene le Sorelle della nostra Archiconfraternità in alcune cose si potrànno seruire de presenti Statuti, e massime di quelli, che appartengono all'essercitio dell'opere spirituali; nondimeno per dare anco trà di loro alcun' ordine, e che ancor'esse habbino, oltre il Primicerio, e Guardiani, & Officiali, alcuna di loro per capo, e guida, & altre, che essercitino l'opere di charità trà di loro, come è il souuenire le pouere Sorelle, e visitare l'Inferme, & altre simili opere, ordiniamo, che vi sia trà di loro vna Priora, la quale sia capo, e guida di tutte l'altre Sorelle, & alla quale dopo il Primice-

micerio, e Guardiani douranno portare ogni rispetto, & obedienza; l'officio della quale durerà vn'anno, cominciando dal principio di Gennaro, e si potrà confermare tante volte, quante volte parerà alla Cõgregatione generale delle Sorelle. Et acciò detta Priora possa più facilmente esercitarsi in seruitio della nostra Archiconfraternità, e delle Sorelle, aiutata almeno da due altre Sorelle à ciò deputate, si eleggeranno del numero di esse due Sorelle, e si chiameranno Consigliere, con il consiglio delle quali la Priora farà, quanto le parerà necessario, e queste due Consigliere hauendo trà di loro riguardo all'età, saranno le prime doppo la Priora, e nelle Processioni, ò altre attioni dell'Archiconfraternità, mettendo sempre in mezzo la Priora, haueranno i primi luoghi. La Congregatione generale delle Sorelle si dourà fare ogni anno, ò più, ò meno ad arbitrio di Monsignor Primicerio, e Guardiani nella nostra Chiesa, e dourà osseruarsi il modo solito nell'intimare, doue interuerranno Monsignor Primicerio, ed i Guardiani, Proueditore di Chiesa, e Segretario, il quale sarà anco Segretario di questa Congregatione, nè altri huomini vi potranno in alcun modo interuenire. Monsignor Primicerio, o primo Guardiano reciterà la solita oratione, e fatto segno con il campanello, si poneranno à sedere. La Priora, ouero il Secretario per lei, se ella così vorrà, proporrà, quanto occorre, e non potendo la Priora interuenire alla Congregatione, si potrà nondimeno fare, ritenendo le Consigliere il primo luogo. Nella Congregatione, che si farà il mese d'Agosto, per fare l'elettione della Priora, e Consigliere, se non si confermeranno, si ritireranno alquanto da parte la Priora con le Consigliere insieme con il Primicerio, Guardiani, e Se-

gretario, e consulteranno, chi si possa nominare per Priora, e chi per Consigliere, e nominatene alcune, si proporranno nella Congregatione, & vna di quelle nominate si eleggerà per Priora à voti secreti, & il simile si farà delle Cõsigliere, e se questo paresse per alcun rispetto difficile, il Primicerio, e Guardiani potranno pigliare quel partito, che giudicheranno espediente, auuertendo di sodisfare, più che potranno, alla maggior parte delle Sorelle. La Priora insieme con le Consigliere deputeranno le Infermiere, che saranno quattro, ò più, ò meno, secondo le parerà, e quattro Sacristane, l'officio delle quali durerà vn'anno, e li potranno confermare tante volte parerà alla Congregatione generale, riferendo la Priora, come si saranno portate bene nel loro officio. Sia cura della Priora di fare, che dette Infermiere vsino diligenza in visitare le pouere Sorelle, consolandole, e soccorrendole. Sia curà anche della Priora, Consigliere, e Sacristane di vsar diligenza trà le Sorelle, che gli Altari della nostra Chiesa, e Sacristia, siano prouisti di touaglie, purificatori, corporali, & altri paramenti necessarij, acciò chiaramente si veda, che ancor loro procurano il culto diuino, mostrando simili, & altri molto maggiori segni di charità, come da esse si spera in seruitio dell'anime loro. Quando alcuna Donna vorrà essere scritta trà le altre nostre Sorelle, potrà far capo dalla Priora, ouero dalle Consigliere, e dare in nota il suo nome, Patria, e doue habita, le quali manderanno nota alli Guardiani, acciò la scriuano al libro, e gli diano l'obligo stampato, perche sappiano quello hanno da fare, per conseguire l'Indulgenze, e volendo dare qualche elemosina, se sarà denari, si metteranno nella cassetta di Chiesa, e portando altro, si

con-

consegnerà al Proueditore, riseruando però sempre l'autorità al Primicerio, e Guardiani di poter far scriuere quelle, che vorranno, senza altra saputa della Priora, e Consigliere. parendo così a loro, come principali, e Superiori.

Delli Mandatarij. Cap. XXXIX.

PErche è necessario chiamare i Fratelli, e le Sorelle per sepelire i Morti, all'oratione delle Quarant'hore, alle Congregationi, tanto secrete, quanto generali, & à molte cose, che alla giornata occorrono, però ordiniamo, che vi siano sempre due Mandatarij, quali saranno obligati d'intimare i Fratelli, e Sorelle à tutte quelle attioni, che i Guardiani gli ordineranno, e fare quel tanto, che gli sarà comandato dal Primicerio, Guardiani, Proueditori, & altri officiali. Debbano alle Congregationi secrete, e generali assistere fuori della porta. Saranno obligati anco d'assistere alla porta, quando le nostre Sorelle faranno Congregatione, e fare quel tanto, che gli sarà ordinato dalla Priora, e Consigliere. Vogliamo ancora, che quando si fà l'oratione delle Quarant'hore, debbano assistere nella Chiesa tutta la notte. Non possano, nè debbano riceuere alcuna elemosina fuori della cassetta da qualsiuoglia persona, nè possano dimandare cosa alcuna per causa de Morti senza espressa licenza del Proueditore de Morti. Il Primicerio, e Guardiani haueranno autorità di merterli, e leuarli, secondo giudicheranno essere espediente. E se detti Mandatarij saranno negligenti, possano il Primicerio con vno, ò due Guardiani dare loro quella penitenza, che gli parrà conueniente,

ritenendogli tutto, ò parte del salario. Il qual salario sarà quel tanto, che parerà alla Congregatione secreta, oltre il mantello con il segno dell'Archiconfraternità, quale si darà à volontà di detta Congregatione.

Dell'Humiltà, & Obedienza. Cap. XLI.

SIcome il Redentor nostro volse per stabilir nel Mondo l'humiltà, e l'obedienza, humanarsi, e morire in Croce, secondo dice l'Apostolo: *Humiliauit semetipsum, factus obediens vsque ad mortem*, perciò hauendo noi ad abbracciare questa santa humiltà, & obedienza, essendo che *per humilitatem ad sublimia graditur, & obedientiæ munere ad Angelicam immortalitatem transibunt*: Ordiniamo, che non solo i nostri Fratelli, e Sorelle procurino con ogni potere d'acquistare queste sante virtù, mà che ancora l'istessa nostra Archiconfraternità si sforzi di mantenersi nell'humiltà, & obedienza, non curandosi per alcun tempo, nè in alcun luogo di precedenza, ò di qualsiuoglia honore mondano rispetto ad altre Compagnie, mà cerchi sempre d'andare, tanto nelle Processioni, quanto nel sepelire i Morti, ò in qualsiuoglia altro atto, nel più humile luogo, e concedere à tutte l'Archiconfraternità, e Compagnie il primo, e più degno luogo. Auuertendo, che se alcuna Archiconfraternità, ò Compagnia hauesse questa istessa humiltà, e perciò volesse il più humil luogo, acciò non nasca sopra di ciò scandalo, in tal caso dourà la nostra Archiconfraternità ricorrere all'obedienza, dicendo d'accettar tal più degno luogo per obedienza, e non altrimente. E perche l'obedienza è virtù

tù così principale, la qual piace tanto alla Diuina Maestà, essendo scritto: *Obedientia melior est, quàm victima*: Perciò si desidera come cosa molto necessaria per conseruatione della nostra Archiconfraternità, e pij esercitij, che in essa si fanno, che i nostri Fratelli, e Sorelle obediscano particolarmente à gli Officiali della nostra Archiconfraternità, quando da loro gli verrà ordinata cosa alcuna, che appartenga all'officio, e superiorità, c'haueranno, ancorche gli paresse dura cosa l'hauere ad obedire, ricordandoli della grande obedienza di Abramo, quando Dio gli ordinò, che sacrificasse il proprio figliuolo, & in somma sforzarsi d'imitare i vestigij del nostro Serafico Padre San Francesco, il quale passando per queste due porte dell' humiltà, & obedienza, hora trionfa in Cielo.

Hauendo Monsig. Primicerio, e Guardiani, assieme con i Fratelli Deputati, in esecutione della loro deputatione stabiliti i sudetti quaranta Capitoli, con la partecipatione, & approuatione dell'Eminentissimo Signor Cardinal Protettore, come si dice nel Proemio: Per tanto i medesimi Capitoli per maggior corroboratione si sottoscriuono dal detto Eminentissimo Signor Cardinal Protettore, e dal Primicerio, e Guardiani, & altri Fratelli Deputati, che sono interuenuti à quest'opera, come appresso.

F. Cardinalis Barberinus Protector.

Alexander Crescentius Patriarcha Alexandrinus Primicerius.

Maphæus Barberinus Prænestini Princeps Custos.

Vrbanus Roccius Custos.

Antonius Maria Lancianus Custos.

Ioannes Andreolus Custos.

Igna-

Ignatius Calchius Custos.
Maphæus Farsettus Deputatus.
Thomas de Vega Deputatus.
Nicolaus Rocchettus Deputatus.
Franciscus Catuccius Deputatus.
Lælius Vrsinus Deputatus.
Petrus Roccatagliata Deputatus.
Ioannes Dominicus Corradus Deputatus.
Laurentius de Vecchijs Deputatus.
Iosephus de Aste Deputatus.
Antonius Sonuicus Deputatus.
Innocentius de Laurentijs Deputatus.
Fabritius Narus Deputatus.

Cùm autem, sicut eadem expositio subiungebat, dd. Exponentes Statuta, & Capitula huiusmodi, quò firmiùs subsistant, & seruentur exactiùs, Apostolicæ confirmationis nostræ patrocinio communiri summoperè desiderent; Nos specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à Iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quo modolibet innodatæ existant, ad effectum præsentium duntaxat consequendum, harum serie absoluentes, & absolutos fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnia, & singula Statuta, & Capitula præinserta auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inuiolabilis Apostolicæ firmitatis robur adijcimus, ac omnes, & singulos Iuris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet interuenerint, supple-

mus.

mus. Decernentes, eadem Statuta, & Capitula, ac præsentes literas semper firma, valida, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocunque spectabit, inuiolabiliter, & inconcusse obseruari, illisque in omnibus, & per omnia pleniſſimè ſuffragari; sicquè, & non aliter in præmiſſis per quoscunque Iudices ordinarios, & delegatos, etiam Causarum Palatij Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, & alios quoslibet quacunque præeminentia, & potestate fungentes, & functuros, sublatis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, si secùs super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac dictæ Archiconfraternitatis, alijsue quibusuis, etiam Iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus; priuilegijs quoque Iudultis, & literis Apostolicis in contrarium præmiſſorum quomodolibet conceſſis, confirmatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plenè, & sufficienter expreſſis, & ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad præmiſſorum effectum hac vice duntaxat specialiter, & expreſsè derogamus, cæteriſquè contrarijs quibuscunque. Volumus autem, vt earumdem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impreſſis, manu alicuius Notarij publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsùs fides in iudi-

cio,

cio; & extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die 9. Septembris 1673. Pontificatus Nostri Anno quarto.

Loco Sigilli ✠ Annuli Piscatoris.

I. G. Slusius.

Breue Indulgentiarum conceſſarum Archiconfraternitati Sacrarum Stigmatum Sancti Franciſci, ac illius Confratribus.

PAVLVS PAPA V.

Dilecti Filij ſalutem, & Apoſtolicam benedictionem.

CVM certas vnicuique Archiconfraternitati Indulgentias, & gratias ſpirituales, quibus de cœtero fruantur, duxerimus præſcribendas. Idcircò omnes, & ſingulas Indulgentias, & peccatorum remiſſiones, ac pœnitentiarum relaxationes Veſtræ Archiconfraternitati, & illius Confratribus hactenus per nos, & quoſcumque Romanos Pontifices Prædeceſſores noſtros conceſſas reuocantes, & annullantes, ac nullius roboris, & momenti eſſe declarantes, de omnipotentis Dei miſericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum eius auctoritate confiſi; Omnibus vtriuſque ſexus Chriſtifidelibus, qui dictam Archiconfraternitatem de cœtero ingredientur die primo eorum ingreſſus. Si verè pœnitentes, & confeſſi Sanctiſſimum Euchariſtiæ Sacramentum ſumpſerint, plenariam, ac tàm ipſis pro tempore deſcribendis, quàm iam deſcriptis in dicta Archiconfraternitate Confratribus, & Conſororibus in cuiuslibet eorum mortis articulo ſi etiam verè pœnitentes, & confeſſi, ac Sacra Communione refecti, vel quatenus id facere ne-

nequiuerint, saltem contriti, nomen IESV ore si potuerint; Sin autem corde deuotè inuocauerint, etiam plenariam; necnon ipsis nunc, & pro tempore existentibus dictæ Archiconfraternitatis Confratribus, & Consororibus, etiam verè pœnitentibus, & confessis; ac Sacra Communione refectis; qui dictæ Archiconfraternitatis Ecclesiam, vel Cappellam, seù Oratorium in die celebrationis Stigmatum eiusdem Sancti Francisci à primis Vesperis vsque ad occasum Solis dei huiusmodi singulis annis deuotè inuocauerint, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper eisdem Confratribus, & Consororibus similiter verè pœnitẽ, & confessis, ac Sacra Communione refectis, qui prædictæ Archiconfraternitatis Ecclesiam, vel Cappellam, seù Oratorium in Sancti Francisci, Sanctorum Quadraginta Martyrum, ac Purificationis, & Assumptionis Beatæ MARIAE Virginis Festiuitatibus à primis similiter Vesperis vsque ad occasum Solis dierum huiusmodi singulis annis deuotè visitauerint, & vt præfertur, orauerint, quo die prædictorum id egerint septem annos, & totidem quadragenas: necnon eisdem Confratribus, & Consororibus saltem contritis, quæ Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum tàm in processionibus per dictam Archiconfraternitatem de ordine Sedis Apostolicæ faciendis, quàm cum ad infirmos, aut alias vbicumque, & quandocumque pro tempore deferetur, comitati fuerint quinque annos, & totidem quadragenas; si verò impediti fuerint campanæ ad id signo dato, quinquies oratio-

nem

nem Dominicam, & toties Salutationem Angelicam, Deum pro salute Infirmi orando dixerint centum dies. Quoties verò Missis, & alijs diuinis officijs in dictæ Archiconfraternitatis Ecclesia, vel Cappella, seù Oratorio pro tempore celebrandis, & recitandis interfuerint, aut pauperes hospitio susceperint, vel peccatores ad pœnitentiam reduxerint, aut pacem cum Inimicis proprijs, vel alienis composuerint, seu componi fecerint, vel procurauerint. Necnon etiam qui corpora defunctorum, tàm Confratrum, & Consororum dictæ Archiconfraternitatis, quàm aliorum ad sepulturam associauerint, aut etiam quinquies orationem Dominicam, & toties Salutationem Angelicam pro animabus Confratrum, & Consororum dictæ Archiconfraternitatis defunctorum recitauerint, & ignorantes præcepta Dei, quæ ad salutem sunt, docuerint, toties pro quolibet prædictorum operum centum dies de iunctis eis, seù alias quomodolibet debitis pœnitentijs in forma Ecclesiæ consueta relaxamus. Vtque Confraternitates aggregare, ac omnes supradictas Indulgentias, & gratias, seruata tamen forma Constitutionis fel. record. Clementis Papæ Octaui Prædecessoris nostri super modo, & forma aggregandi Confraternitates editæ illis communicare possitis, Apostolica auctoritate tenore præsentium facultatem concedimus & impartimur. Non obstañ. Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrarijs quibuscumque præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die xxvij. Martij MDCVIII. Pontificatus nostri Anno Tertio.

Scipio Cobellutius.

Copia estratta da vna lapide essistente nella Chiesa de' SS. Quaranta al presente della Venerabile Archiconfraternità delle Sacre Stimmate di S. Francesco di Roma: Doue si contengono l'Indulgenze, e Reliquie di detta Chiesa.

VNiuersis Christifidelibus in Vrbe constitutis Fr. Lambertus miseratione diuina Episcopus Aquinas, ac Sanctissimi Patris, & D. Nostri Bonifacij Diuina prouidentia Papæ VIII. inspiritualibus in Vrbe Vicarius generalis, salutem in Domino sempiternam. Sanctorum meritis inclita gaudia fideles Christi assequi minimè dubitamus, qui eorum patrocinijs per condignæ retributionis obsequia promereantur, illorumque venerentur in ipsis, quorum gloria est, & retributio meritorum. Nos igitur ad consequendum prædicta gaudia, causam dare fidelibus cupientes omnibus verè pœnitentibus, & confessis, & ad Ecclesiam Sanctorum XL. Martyrum de Calcararo de Vrbe in die Consecrationis ipsius Ecclesiæ, & Altaris Beatæ, & Gloriosæ Virginis Mariæ in ipsa Ecclesia existentis, cui Virginis MARIAE est insignitum vocabulo per nos die Dominico octauo mensis Decembris xj. Indictione solemniter celebrare: Necnon in die Consecrationis Altaris dd. Sanctorum XL. Martyrum in ipsa Ecclesia existentis, quorum est vocabulo insignitum die Dominico nona mensis Martij consecrati cum reuerentia, & deuotione accesserint annuatim de omnipotentis Dei misericordia Beatæ MARIAE Virginis eius Matris, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi C. & xl. dies de iniuncta sibi pœnitentia misericorditer in

Do-

Domino relaxamus. Datum Romæ apud S. Marcum Anno Domini 1298. Indictione vndecima, Pontificatus præ-libati D. N. PP. Anno Quarto mensis Martij die 22.

Hæ sunt Reliquiæ, quæ sunt in Altaribus Ecclesiæ Sanctorum XL. In primis de Ligno Sanctæ Crucis, S. Agneis, S. Saturnini, S. Laurentij, SS. Prothi, & Hyacinthi, S. Bartholomæi Apostoli, S. Alexandri, S. Christophori, & Simphoriani, S. Superantij, S. Blasij Episcopi, S. Demetrij, de Vestimento B. Virginis MARIAE, de Vestimento D. Nostri IESV Christi, de Oleo S. Catharinæ Virginis, & S. Ciriaci, S. Mariani, S. Martiani, S. Felicitatis, S. Augeniæ, S. Pudentij, & aliorum multorum, quorum nomina hìc non sunt. Hoc opus fieri fecit Blasius de Saxolinis pro anima sua & parentum suorum, dedit Ecclesiæ.

Breue abdicationis curæ animarum ab Eccleſia, aliàs Parochiali SS. Quadraginta Martyrum, & conceſsio illius Archiconfraternitati Sacrarum Stigmatum Sancti Franciſci.

CLEMENS PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

IN his noſtræ auctoritatis partes pro noſtra paſtorali ſolicitudine libenter interponimus; per quæ Eccleſiarum Almæ Vrbis noſtræ decori, & ornamento, ac eorum Parochianorum curæ, ſimulq; Confraternitatum Chriſtifidelium piè inſtitutarum commoditati ſalubriter in Domino prouidetur. Cum itaque in Viſitatione Parochialis Eccleſiæ Sanctorum Quadraginta Martyrum Regionis Pineæ de Vrbe, per Prælatos Viſitationis noſtræ Apoſtolicæ nuper factæ ipſis Viſitatoribus expedire viſum fuerit, vt animarum Parochianorum cura à prædicta parochiali Eccleſia ex rationabilibus cauſis perpetuò abdicaretur, & ad vicinas Eccleſias infraſcriptas trãsferretur, ac Eccleſia prędicta Sanctorum Quadraginta, Confraternitati Stigmatum Sancti Franciſci nuper dilectorum filiorum noſtri Bartholomæi Diaconi Cardinalis Cæſij, & nobilis Viri Federici etiam Cæſij Ducis Aquæſpartæ Fratrum Germanorum opera in Vrbe prædicta piè inſtitutæ

per-

perpetuò concederetur; Nos in præmissis, vt par est auctoritatem nostram interponere volentes ex certa nostra scientia, ac matura deliberatione, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine curam animarum dilectorum filiorum Parochianorum eiusdem Ecclesiæ Sanctorũ Quadraginta Martyrũm ab eadem Ecclesia perpetuò separamus, dismembramus, & abdicamus, atque supprimimus, atque curam animarum huiusmodi inter Ecclesias etiam Parochiales S. Luciæ ad Apothecas Obscuras nuncupat. S. Stephani de Cacco vulgò nuncupat. ac Sanctæ Mariæ de Monterone, perpetuò diuidimus, & distribuimus; hoc modo, Domos nimirum, quæ in via recta, quæ tendit ad Ecclesiam Clericorum Societatis IESV in Platea Alteria nuncupata consistunt dictæ Ecclesiæ S. Luciæ, Domos verò, quæ sunt secus viam ante nimirum dictam Ecclesiam Sanctorum Quadraginti, & quæ cohærent eidem Ecclesiæ SS. Quadraginta supradictæ S. Stephani; reliquas autem tres domos è regione, seù conspectu præfatæ Ecclesiæ SS. Quadraginta positas, incipientes ab Arcu, seù Fornice Mutinorum vsque ad viam rectam ad Cæsarinos tendentem S. Mariæ de Monterone respectiuè cum eorum habitatoribus pro tempore perpetuò pariter concedimus, & assignamus, ac domos supradictas sic vt præmittitur, designatas, reliquis earundem respectiuè Ecclesiarum parochijs in perpetuum vnimus, & incorporamus, fructus tamen, redditus, prouentus, iura, obuentiones, & emolumenta quæcumque; supradictæ olim Parochialis Ecclesiæ SS. Quadraginta, non tamen incerta, & ex exercitio curæ animarum prouenientia; vnà cum habitatione domorum eiusdem Ecclesiæ dilecto filio Gabrieli Marescotto moderno ipsius Ecclesiæ Rectori quoad vixerit re-

ser-

seruamus, illarumque fructus, redditus, prouentus, ac iura, obuentiones, & emolumenta prædicta propria auctoritate, vt prius percipere, exigere, & leuare, ac vsu, & habitatione prædictarum domorum frui, & gaudere, nec desuper à quoquam quauis auctoritate molestari, perturbari, vel inquietari posse decernimus, post illius verò obitum fructus, redditus, prouentus, iura, obuentiones, & emolumenta huiusmodi ex nunc, prout ex tunc, & è contra in duas partes perpetuò diuidimus, & separamus, ac vnam hospitio pauperum Sacerdotum prædictæ Ecclesiæ S. Luciæ, & alteram partes huiusmodi Ecclesiæ S. Mariæ de Monterone perpetuò applicamus, & assignamus, itaut liceat Rectoribus præfati Hospitij, & ipsius S. Mariæ Ecclesiæ, ac Rectoris vsus, & vtilitatem conuertere. Insuper paramenta, & ornamenta Ecclesiastica quæcumque, & qualiacumque sint, inter Ecclesiam Parochialem S. Mariæ de Monterone præfatam, & Confraternitatem Stigmatum diuidi debere decernimus. Prætereà Ecclesiam ipsam SS. Quadraginta Martyrum, vnà cum eius præfatis domibus, saluo vsufructu dicti Gabrielis ipso viuente à cura animarum liberam, & exemptam præfatæ Confraternitati Stigmatum, itaut ipsius Confraternitatis Confratres illam reparare, & restaurare, in eaque Oratorium eorum extruere, ac erigere; necnon ibidem eorum Congregationes facere, ac pietatis opera ipsi Confraternitati incumbentia exercere liberè, & licitè possint perpetuò concedimus, & assignamus, ac donamus, & elargimur, ipsamque Confraternitatem in possessionem Ecclesiæ, & domorum præfatarum ex nunc auctoritate præsentium inducimus, ac ipsius Confraternitatis Confratribus, vt possessionem huiusmodi liberè apprehendere, ac in perpetuò

ętuò retinere, ac in Ecclesia prædicta præmissa omnia face-
e, & exequi valeat cuiusuis licentia desuper minimè requi-
ita, licentiam, & facultatem impartimur. Decernentes
ræmissa omnia, & singula perpetuò valida, & efficacia fo-
e, & esse, nec à quoquam quauis auctoritate fungente vllo
vnquam tempore quouis prætextu retractari, impugnari,
nualidari, vel annullari. Præsentes quoque litteras de sub-
eptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis nostræ, vel
lio defectu etiam ex eo, quod interesse habentes, vel præ-
endentes vocati, & auditi non fuerint, notari, redargui,
vel impugnari, aut in ius, vel controuersiam reuocari nul-
o modo posse, sicque in præmissis omnibus, & singulis
per quoscumque Iudices ordinarios, & delegatos etiam cau-
arum Palatij Apostolici Auditores sublata eis, & eorum
uilibet, quauis aliter iudicandi, vel interpretandi facultate,
& auctoritate iudicari, & definiri debere, ac irritum, & ina-
ne quicquid secus super his à quoquam quauis auctoritate
scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocircà di-
ecto filio nostro in Alma Vrbe Vicario per præsentes com-
nittimus, & mandamus quatenus præsentes literas, & con-
enta in eis, quæcumque vbi, & quando opus fuerit solem-
niter per se, vel alium, seù alios publicans, ac Parochialium
Ecclesiarum prædictarum Rectoribus, necnon Gabrieli, &
Confraternitati prædictis, prout quemlibet ipsorum con-
cernunt in præmissis efficacis defensionis præsidio assistens
faciant auctoritate nostra illos illorum respectiuè effectu pa-
ificè frui, & gaudere, ac si aliquam inter eos de, & super
llis differentiam oriri contingat eam summariè, simpliciter,
& de plano, sine strepitu, & figura Iudicij, omni, & qua-
cumque appellatione remota terminare curet, Contradi-

ctores quoslibet, ac præmissis non parentes per censuras, & pœnas Ecclesiasticas; aliaque opportuna iuris, & facti remedia, appellatione postposita compescendo, inuocato etiã ad hoc, si opus fuerit, brachij sæcularis auxilio. Non obstantibus nostra si opus sit de vnionibus committendis, vocatis quorum interest, ac exprimendo verum valorem etiam alterius beneficij, cui aliud vniri peteretur, necnon Lateranen. Concilij nouissimè celebrati vniones perpetuas, nisi in casibus à iure permissis fieri prohibentis, aliisque Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, necnon Ecclesiarum, & Confraternitatis prædictarum etiam Iuramento, Confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & ordinationibus, priuilegijs quoque Indultis, & litteris Apostolicis illis eorum respectiuè Rectoribus, Guardianis, ac personis in genere, vel in specie, ac aliàs quomodolibet in contrarium premissorum concessis, confirmatis, approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis eorum tenores præsentibus pro expressis, & ad verbum insertis habentes illis aliàs in suo robore permansuris hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, cæteriisque contrarijs quibuscumque. Volumus autem vt dicta Confraternitas in signum quod dicta Ecclesia Sanctorum Quadraginta Martyrum sit filialis Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Marci Euangelistæ de Vrbe, & in illius recognitionem singulis annis in festo S. Marci Euangelistæ quatuor libras ceræ albæ laboratę eidem Collegiatę Ecclesię S. Marci omninò dare, & prestare teneatur. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die xxvij. Martij M.DC.VII. Pontificatus nostri anno Sexto.

M. Vestrius Barbianus.

TAVOLA

De' presenti Capitoli.

PRoemio. fogl. 5.

Come debbano viuere i Fratelli. Cap. 1. f. 7.

Del principal' atto della charità de Fratelli. Cap. 2. f. 7.

Dell' Eminentissimo Protettore. Cap. 3. f. 8.

Del numero degl' Officiali. Cap. 4. f. 9.

Del modo d'elegger gl'Officiali. Cap. 5. f. 10.

Della precedenza degl'Officiali. Cap. 6. f. 18.

Del modo di dare il possesso à gl'Officiali. Cap. 7. f. 19.

Del Primicerio. Cap. 8. f.20.
Delli Guardiani. Cap. 9. f.21.
Delli Consiglieri. Cap. 10. f.23.
Delli Sindici. Cap. 11. f.24.
Del Segretario. Cap. 12. f.26.
De Maestri de Nouitij. Cap. 13. f.27.
Dell'infermieri. Cap. 14. f.28.
Delli Deputati sopra l'essecutione de Testamenti. Cap. 15. f.30.
Delli Pacieri. Cap. 16. f.31.
Dell' Archiuio, & Archiuista. Cap. 17. f.31.
Del Procuratore. Cap. 18. f.33.
Del Computista. Cap. 19. f.34.
Del Proueditore di Chiesa. Cap. 20. f.35.
Del Proueditore de Morti. Cap. 21. f.36.
Delli Fabricieri. Cap. 22. f.37.
Dell'Esattore. Cap. 23. f.37.

Del

Del Notaro. Cap. 24. f.38.

Dell'elettione degl'Officiali dell'Oratorio. Cap. 25. f.39.

Della Chiesa, ouero Oratorio. Cap.26. f.40.

Di quelli, che desiderano essere ammessi nel numero de' nostri Fratelli, e delle qualità, che deuono hauere, e modo di riceuerli. Cap. 27. f.40.

Dell'Habito della nostra Archiconfraternità. Cap. 28. f.42.

Dell'Honestà, e buoni costumi. Cap. 29. f.43.

Dell'Elemosine per li Fratelli, e Sorelle pouere. Cap. 30. f.45.

De suffragij per li Defonti, e Benefattori dell'Archiconfraternità. Cap. 31. f.46.

Della festa delle Sacre Stimmate. Cap.32. fogl. 47.

Degli oblighi de Fratelli. Cap.33. f.47.

Della Congregatione Secrta. Cap. 34. f.47.

Della Congregatione generale. Cap. 35. f. 50.

Della benedittione, e distributione delle Candele. Cap. 36. f. 52.

Delle Processioni. Cap. 37. f. 54.

Delle Sorelle dell'Archiconfraternità, Priora, Consigliere, Infermiere, e Sacristane. Cap. 38. f. 56.

Delli Mandatarij. Cap. 39. f. 59.

Dell'Humiltà, & Obedienza. Cap. 40. f. 60.

LAVS DEO.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE